

XV.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1874

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente ragguaglia la Camera intorno al ricevimento fatto oggi da S. M. alla deputazione che le presentò l'indirizzo in risposta al discorso della Corona. — Seguito della discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875, e del capitolo 6 relativo alla tassa sulla macinazione dei cereali — Considerazioni dei deputati La Porta, Della Rocca, Crispi, Mussi, Sorrentino e Speciale in appoggio della proposta fatta ieri dal deputato Sorrentino per la revisione del regolamento sulla macinazione, del quale criticano parecchie disposizioni — Spiegazioni del ministro per le finanze e osservazioni del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Sella, e Mantellini, relatore, in difesa delle adottate violazioni della legge — Osservazioni del deputato Ercole — Chiusura della discussione — Voti motivati proposti e svolti dai deputati Fossa, Negrotto, e Mancini — Dichiarazioni del ministro per le finanze — Spiegazioni del deputato Negrotto — Votazione nominale ed approvazione del voto motivato dal deputato Fossa e di altri, con cui si prende atto delle dichiarazioni del ministro.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per ragioni di salute: l'onorevole Angeloni di dieci giorni; l'onorevole Puccioni di otto.

Per affari domestici l'onorevole Fabbricotti ne domanda uno di 4 giorni.

(Sono accordati.)

È mio obbligo di riferire alla Camera, che rimane la deputazione da essa stata eletta, unitamente all'ufficio di Presidenza, ebbe l'onore di presentare a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Sua Maestà ha vivamente gradito i sentimenti che le erano espressi a nome della Camera, e ci diede l'incarico di porgerne ringraziamenti alla Camera medesima. Ha soggiunto che anche in questa dodicesima Legislatura egli fa i voti i più ardenti per la prosperità e la gloria d'Italia, e desidera che i nostri lavori procedano bene, e ne escano quelle leggi che valgano a meglio tutelare gli interessi del paese.

Avverto la Camera che furono deposte nella Segreteria le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Pietrasanta e di Tregnago.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA PER IL 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875.

La discussione è rimasta aperta al capitolo 6, *Dazio sulla macinazione dei cereali*, in ordine al quale capitolo fu ieri presentato un ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Della Rocca e Sorrentino.

LA PORTA. Domando la parola.

DELLA ROCCA. Io pure domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Ieri, quando l'onorevole Sorrentino e l'onorevole Della Rocca presentarono alla Camera una risoluzione in ordine al regolamento per la tassa del macinato, io ebbi a vedere qualche esitazione presso talun deputato, il quale conveniva che il regolamento ha violato la legge, ha ecceduti i poteri consentiti al Ministero, eppure temeva che una risoluzione della Camera potesse pregiudicare le molte e gravi questioni che si agitano nell'interesse dei terzi davanti ai magistrati.

In verità, se la discussione della Camera potesse

avere questo effetto così disastroso, di pregiudicare i diritti dei terzi, l'esitazione avrebbe qualche peso, se non come di ostacolo allo svolgimento parlamentare, almeno come di ragione legittima alle preoccupazioni; ma in verità, signori, la questione è tutt'altra.

La Camera in questa occasione deve esercitare una delle più alte prerogative, il controllo politico sugli atti del potere esecutivo, e se per il fatto di una violazione di legge, se per il fatto delle cause che i privati muovono contro il Governo innanzi ai tribunali dovesse la Camera rinunciare all'esercizio di questa prerogativa, davvero, o signori, che sarebbe una Camera spodestata.

Ora, io non posso sottoscrivere a questa sentenza, e poichè la questione è sorta credo inevitabile che la prerogativa della Camera si eserciti, e si eserciti come un controllo politico, non come un'interpretazione autentica della legge; e così ritengo che non potrà il voto della Camera influire sui giudizi dei tribunali, poichè la legge resta qual è, ed il regolamento resta nei termini in cui si trova innanzi ai magistrati.

Quale è adunque il valore della risoluzione della Camera?

Il valore n'è tutto politico, il valore n'è tutto costituzionale, è un invito che la Camera fa al potere esecutivo di rientrare nei limiti delle sue attribuzioni, e di riformare quel regolamento; ma finchè esso non è riformato, il giudizio dei magistrati resta integro davanti alla legge, davanti al regolamento stesso.

Sgombrata quindi la via a queste preoccupazioni, mi permetta la Camera che io esamini in merito la risoluzione proposta dall'onorevole Sorrentino.

È egli vero che il signor ministro delle finanze, col regolamento del 13 settembre 1874, ha ecceduto i poteri e le attribuzioni che la legge fondamentale dello Stato accorda ad un ministro costituzionale? Io credo di sì. Avvi adunque necessità di venire ad un esame analitico, breve, concentrato sulle disposizioni più importanti del regolamento in questione, su quelle che mi sembrano di maggiore evidenza; mi accingo quindi a questa indispensabile analisi.

L'articolo 5 della legge 16 giugno 1874 si esprime così: « Dove la tassa sia riscossa direttamente od appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

« Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini e per l'esercizio della macinazione nei medesimi. »

Viene l'articolo 158 del regolamento, nel quale

dopo la prescrizione di alcune discipline agli agenti finanziari ed ai mugnai per l'introduzione dei cereali nel mulino, si conchiude così:

« La pesatura rimane a carico dell'introduttore. » In tal caso il mugnaio deve fornire la bilancia e l'agente finanziario deve verificare il peso del cereale. Ora, domando all'onorevole ministro per le finanze, in quale disposizione di legge ha egli attinta la facoltà di fare sopportare al contribuente la spesa della pesatura, mentre nei mulini ove è applicato il contatore il lavoro che fa questo congegno non si paga dal contribuente? Desidero quindi sapere dal Ministero come può giustificare questo nuovo aggravio.

Andiamo all'articolo 159 del regolamento.

Qui ancora siamo di fronte alla riscossione diretta e cominciano le prescrizioni di fronte all'esercente:

« L'ingegnere provinciale del macinato può altresì far eseguire nelle mura o fossati che costituiscono la cinta del mulino tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscano la clandestina introduzione dei generi soggetti a tassa, e così pure può ordinare la chiusura di aperture esistenti in esse mura, e fare apporre inferriate o grate o altri ripari ai canali ed agli acquedotti che vi passano dentro, senza però deviarne il corso. »

Continuano le prescrizioni:

« Art. 162. L'ingegnere provinciale del macinato, allorchando, in seguito al rifiuto delle quote, crede si debba in un mulino attuare la riscossione diretta, esamina lo stato del mulino, e determina le opere che debbono eseguirvisi per ridurlo nelle condizioni volute dagli articoli precedenti dandone opportuna partecipazione all'intendente di finanza, contemporaneamente al parere prescritto dall'articolo 66.

« Art. 163. L'intendente di finanza, nel dichiarare al prefetto che l'amministrazione intende riscuotere direttamente la tassa, gli significa pure il giorno in cui tale sistema verrà attuato, egli indica le opere che debbono, a cura e spese dell'esercente, essere fatte nel mulino.

« Art. 165. Ove, nel termine prefisso, le opere riconosciute bisognevoli non fossero eseguite, l'ingegnere provinciale del macinato le farà eseguire a conto e a spesa del mugnaio, e farà procedere alla riscossione delle relative somme colle norme e privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro. »

Ora io convengo che l'amministrazione a tutela delle tasse che deve riscuotere, col metodo della riscossione diretta, ha diritto di prendere tutte le cautele contro l'introduzione clandestina dei cereali.

Non voglio discutere il limite di questo diritto dell'amministrazione, quindi io limito le mie domande alle seguenti.

In forza di qual legge l'amministrazione può imporre questa grave spesa all'esercente? Donde attinge la facoltà d'imporre all'esercente la spesa per la riscossione diretta, che essa adotta come sua facoltà?

Se guardo alla legge del 16 giugno 1874, io trovo l'articolo 17 il quale contraddice nel principio a questa facoltà.

Ove il legislatore ha voluto imporre delle cautele nell'interesse dell'amministrazione, il legislatore le ha messe. Infatti esso dice: nei mulini in cui si trovano i palmenti destinati alla macinazione dei cereali che godono dello sgravio del 50 per cento, l'amministrazione ha facoltà di stabilire, a sue proprie spese, e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano.

Nell'interesse della riscossione e per cautela del dazio la legge prescrisse l'isolamento dei palmenti e stabili che le spese dovessero essere sopportate dallo Stato. Ora come mai, quando la legge tace, si possono dal potere esecutivo imporre a tutti gli esercenti tutte le opere d'isolamento nei canali e simili, come ha fatto? Io non lo so, io credo che questa sia un'eccedenza di potere, sia una sanzione legislativa fatta dal Ministero senza il concorso dei poteri dello Stato che ne hanno l'esclusivo diritto.

Andiamo all'articolo 182:

« Intorno ai molini e fino alla distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere stesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali.

« La zona di sorveglianza è determinata dall'ingegnere provinciale del macinato ed è approvata e resa pubblica dal prefetto col mezzo del sindaco.

« In caso di contestazione decide il Ministero delle finanze.

« Articolo 183. Entro la zona di vigilanza è vietato depositare od ammassare cereali o farine che non siano coperti da bolletta di pagamento della tassa o da bolletta di deposito. »

L'articolo 186 poi dichiara in contrabbando i cereali e le farine che si trovano senza bolletta entro la zona di vigilanza.

Ora, in forza di quale disposizione legislativa il Ministero, fuori dei mulini, fuori delle discipline per l'introduzione, viene a stabilire una zona di vigilanza, viene ad inceppare l'esercizio libero della proprietà, viene ad arrestare la libertà individuale, la quale, finchè non è vincolata dalla legge, deve essere rispettata come il più sacro dei diritti che abbia un cittadino?

Ma non s'arresta il regolamento alla sola vigilanza, procede avanti e viene la linea daziaria.

« Art. 187. Quando l'amministrazione intende riscuotere direttamente la tassa in più mulini costituenti un solo gruppo, essa può stabilire attorno ai medesimi una linea daziaria e una zona di vigilanza e provvedere perchè la riscossione venga eseguita per tutti i mulini da un solo ufficio daziario, posto nell'interno od al limite della linea predetta. »

S'intende che ciò si prescrive per le località ove avvi un gruppo di mulini. Si tira una linea circolare e poi intorno a questa linea una zona di vigilanza; non vi ha più misura. E che cosa importa questa linea daziaria circondata da una zona di vigilanza?

« Art. 189. Chiunque voglia portare a macinare cereali nei mulini compresi nel gruppo, deve presentarsi col genere e percorrendo la via fissata all'ufficio daziario, pagando la tassa e ritirando la bolletta a doppia figlia.

« Nella bolletta, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 173, l'agente finanziario indica altresì il mulino cui i generi sono destinati ed il termine utile per la loro introduzione nel mulino medesimo. »

Continua l'articolo 191 al paragrafo 2:

« L'ufficio daziario fissa l'ora e la via nella quale può effettuarsi il transito, e provvede a vigilare od a scortare i generi fino alla loro uscita dalla linea daziaria. »

Continua l'articolo 192:

« Ogni qual volta i delegati della finanza incontrino entro la linea daziaria, o entro la zona di vigilanza, cereali o farine, devono chiedere al conduttore o depositario l'esibizione della bolletta o della licenza di deposito o di transito e possono fare eseguire la ripresentazione dei generi predetti all'ufficio daziario per le verificazioni opportune.

« In caso di mancanza della bolletta o della licenza, ed in caso che la qualità o la quantità dei generi non corrispondano alle indicazioni della bolletta e della licenza, i delegati sequestrano i generi. »

Ma, o signori, io ricordo che questo sistema vigeva in Sicilia sotto il Governo borbonico; era il sistema della bolletta con tutto il lusso della fiscalità.

Il Governo borbonico nella pienezza del suo potere assoluto la decretò, egli è vero, ma essa fu appunto una delle cause della rivoluzione del 1860.

Ora, si comprende questa bolletta con tutto questo lusso fiscale che veniva imposto da un Governo assoluto, da un Governo dispotico contro cui si rovesciò l'ira vittoriosa delle popolazioni.

Non si comprende però che un Governo costitu-

zionale, senza un articolo di legge, venga di sua volontà a prescrivere tutto questo lusso fiscale, la linea daziaria, la zona di vigilanza, il transito pel deposito, il sequestro.

L'onorevole ministro delle finanze comprende che questo non era consentito nè dalla legge del 1864, nè da alcuna legge votata sinora, per fortuna, nel regno d'Italia.

Ma non crediate già, o signori, che questo sia tutto quanto è stabilito pei mulini: no. I mugnai, oltre a tutte queste disposizioni per la riscossione diretta, sono contemporaneamente soggetti a tutte le prescrizioni del contatore. L'amministrazione può anche servirsi, in questo caso, del mezzo diretto: questo è qualche cosa di enorme, è un lusso di cui non si può concepire l'utilità la più lontana.

Ma il regolamento non si arresta a questa disposizione, vi è qualche cosa come dissi di più enorme. Finchè sono gli ingegneri del macinato, finchè sono gli agenti finanziari che esercitano queste fiscalità, un certo correttivo si può sperare, ma il regolamento che è sopravvenuto toglie anche questa lontana garanzia.

L'articolo 201 del regolamento dice: « Sono applicabili, in caso d'appalto, le norme stabilite nel titolo precedente per la riscossione diretta della tassa col mezzo di agenti finanziari.

« Gli appaltatori subentrano perciò nei diritti e negli obblighi del Governo verso i mugnai ed i contribuenti. *Le facoltà dei loro agenti sono quelle stesse degli agenti dell'amministrazione incaricati della riscossione diretta della tassa.* »

Gli agenti dell'appaltatore, signori, sono armati di tutte quelle prepotenze che il regolamento, non la legge, il regolamento ministeriale dà in mano agli impiegati dello Stato.

Vi sarebbero altre osservazioni a fare; potrei parlare delle disposizioni degli articoli 239 e 248. La macinazione dei cereali esenti da tassa, per mezzo di questi articoli del regolamento, è diventata una ironia; è impossibile macinare cereali esenti da tassa.

Sono tali le prescrizioni, tanto quelle che si riferiscono alla riscossione diretta, quanto quelle che si riferiscono ai contatori, che, per me, credo in Italia non si macineranno più cereali esenti da tassa.

Altri forse potrà svolgere più ampiamente queste osservazioni; quanto a me, sento il bisogno di riassumermi.

Io non posso credere, per il rispetto che ho a quel Consesso, che si chiama il Consiglio di Stato, non posso credere che questo regolamento ricevesse la sua approvazione, specialmente per gli articoli

che ho esaminati, e soprattutto per quelli riguardanti la zona di sorveglianza e la linea daziaria.

Anzi, da informazioni autorevoli che ho, mi risulta che il Consiglio di Stato a questi articoli rifiutò il suo parere favorevole. Sarebbe enorme, o signori, che quel Consesso, il quale è incaricato di dare il suo parere, specialmente nei regolamenti, per aiutare il Governo ad applicare rettamente le leggi, non a violarle, avesse potuto dare un avviso favorevole all'articolo che ho accennato.

Ad ogni modo, essendo ora la questione innanzi alla Camera, io credo che la nuova Legislatura inaugurerebbe bene i suoi lavori mettendo termine ad una storia troppo dolorosa che da 14 anni si riscontra in Italia.

È necessità, signori, che le leggi siano quelle che sono fatte dal potere legislativo; è necessità che i limiti dei poteri siano delineati e mantenuti, che il Ministero eseguisca le leggi, che il potere legislativo curi che esse sieno applicate e rispettate.

E quando noi ci troviamo di fronte a degli articoli di regolamento che eccedono i poteri d'un Ministero costituzionale in una materia così grave, che esercita una pressione dolorosa su tutte le popolazioni italiane, io credo che i rappresentanti della nazione farebbero cosa eminentemente utile e adempirebbero ad un loro sacro dovere inaugurando il primo voto importante in questa Camera con un invito definito, ben chiaro, ben corretto nella frase, ma insomma un invito all'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, perchè egli riformi il regolamento conformandolo alle leggi vigenti, mantenendolo nei limiti dei suoi poteri costituzionali.

Questa è la risoluzione presentata dagli onorevoli Sorrentino e Della Rocca, ed io mi vi associo e dichiaro di votarla.

MINGHETTI, *presidente del Consiglio, ministro per le finanze.* Io debbo cominciare da un'osservazione la quale credo che ieri non sia stata fatta da molti membri di questa Camera, specialmente nell'ultimo momento della seduta ed in quella breve ma abbastanza concitata discussione che ebbe luogo. Voglio dire che le disposizioni delle quali si tratta non riguardano tutti i mulini; esse sono disposizioni eccezionali riferibili solo al caso nel quale il mulino sia esercitato direttamente, cioè al caso nel quale il Governo riscuota la tassa per mezzo dei suoi agenti finanziari.

Io ritornerò sopra tale argomento, ma è bene che questa idea preceda ogni altro concetto negli animi dei deputati, perchè essi veggano che non si tratta di una disposizione generale, ma bensì di una dispo-

sizione che colpisce 15 o 20 mulini sopra 40 o 60 mila che esistono in Italia.

Però si obietterà: non si può neppure a questi applicare disposizioni che non abbiano radice nella legge.

Ed io ne convengo, ma debbo soggiungere che credo fermamente di non essere affatto uscito dai limiti che la legge mi accordava. Per me la radice di questa disposizione sta nell'articolo 5 dell'ultima legge 16 giugno 1874, che dice: « Dove la tassa sia riscossa direttamente od appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino. Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e per il deposito dei cereali in questi mulini per l'esercizio ed il controllo della macinazione nei medesimi. In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori penali della legge 7 luglio 1868, n° 4490. »

Io ricordo benissimo che quando questo progetto di legge fu discusso nella Commissione, e la Commissione stessa modificò l'articolo che io aveva proposto, si prese a modello, anzi a copia l'articolo 19 della legge del dazio-consumo, il quale dice: « Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempirsi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi. »

È lo stesso articolo che venne riprodotto; e, vaglia il vero, subito dopo un altro dice che in caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo.

È evidente che la genesi dell'articolo attuale fu questa: si disse, in questa eccezione, nel caso in cui il Governo debba riscuotere egli per mezzo dei suoi agenti finanziari la tassa, applichiamo le disposizioni del dazio-consumo, e perchè ciò sia chiaro adopriamo la locuzione che fu adoperata per il dazio-consumo e il regolamento abbia perciò lo stesso vigore, come pure vi siano le stesse sanzioni.

Questo è stato il concetto che allora prevalse nella Commissione e che servì di base alle deliberazioni della Camera.

Quando dunque io ho dovuto fare il regolamento, che cosa ho detto? Ho detto: a questi mulini applicherò le disposizioni che sono state applicate nel regolamento del dazio-consumo; e siccome a questo regolamento non è stata fatta colpa di avere violato la legge, è evidente che non mi si potrà, nel caso attuale, muovere tale censura.

I due articoli erano identici; niun dubbio quindi che si volevano applicate le stesse massime. A me parve, e pare anche oggi, che l'essermi servito degli articoli del regolamento del dazio-consumo, e l'averli trasportati a questo caso speciale, non sia in alcun modo una violazione della legge.

Il regolamento del dazio-consumo era stato accettato unanimemente; quello sulla macinazione dei cereali, essendo fondato sugli stessi principii, doveva incontrare eguale accoglienza.

Tutti gli articoli che ha citato l'onorevole La Porta, se egli esamina il regolamento del dazio-consumo, troverà che sono stati copiati dal medesimo.

E tanto è vero che quel regolamento è in vigore, che l'articolo del dazio-consumo donde è tolto l'attuale articolo 158, da cui egli ha cominciato le sue critiche, fu soggetto di contestazioni davanti ai tribunali, e questi diedero ragione al Governo contro i ricorrenti. Per conseguenza quel regolamento aveva ed era ritenuto avere tutta l'efficacia.

Che poi nel regolamento del dazio-consumo si contengano tutte le disposizioni accennate dall'onorevole La Porta non mi riesce difficile provarlo, ma mi limiterò alla più grave, secondo lui, cioè a dire a quella delle zone.

« Art. 2. Intorno alla linea dei comuni chiusi, fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta a seconda che lo esigono le condizioni locali. »

È lo stesso articolo che io ho messo in questo regolamento:

« Intorno ai mulini e fino alla distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali. »

La difficoltà che poteva nascere, e me la sono fatta anch'io, è questa: se la parola *introduzione* voleva dire discipline entro il mulino. La parola *introduzione* implica il dentro ed il fuori, perchè si tratta di cosa che passa dal fuori al dentro. (*Bisbiglio a sinistra*) È la stessa frase, la stessa locuzione che è stata adoperata per il dazio-consumo: le disposizioni che io ho applicate sono identiche a quelle: non è mai stata sollevata eccezione di violazione di legge contro tale regolamento, che tutti l'accettarono unanimemente, e soprattutto i comuni.

Dico i comuni, perchè sono quelli che applicano il più delle volte e senza la minima difficoltà questa disposizione, avvertendo che le disposizioni del dazio-consumo sono generali, mentre quelle che io ho adottate nel regolamento del macinato sono parziali e pochissimi mulini.

E qui torno al punto donde ho cominciato, cioè

a dire che queste disposizioni non si applicano affatto a tutti i mulini, ma soltanto a quelli nei quali non siasi potuto fare una convenzione per la quota da pagare.

E se questi mulini nel passato sono stati 15 o 20 sopra 40 o 60 mila, nell'avvenire saranno anche meno, perchè oggi la legge dà altri mezzi per provvedere: così, per esempio, qualora non si potesse convenire sulla quota, il ricorso al collegio dei periti molto più facilmente risolverebbe la questione; e, se anche questo non si ottenesse, si potrà tentare l'applicazione del misuratore o del pesatore, in modo che questa stessa eccezione diventerà assai rara.

E badi bene l'onorevole La Porta che la zona di vigilanza non trae seco nessuna servitù tranne quella dell'articolo 183, quell'articolo che dice:

« Entro la zona di vigilanza è vietato depositare od ammassare cereali o farine che non siano coperte da bolletta di pagamento della tassa o da bolletta di deposito. »

Qui si spiega tutta quanta la servitù che induce quest'articolo sopra quei mulini, nei quali si fa la percezione per mezzo di agenti finanziari. Vedete dunque a cosa si riduce l'obbiezione! Ma guardiamola anche razionalmente.

Ricordiamoci le discussioni che si sono fatte in questo recinto, quando a molti pareva più opportuno di estendere a tutta Italia il sistema romano delle bollette. Ebbene, quale è l'effetto di questo articolo? Applica il sistema romano a quei soli mulini che sono esercitati da agenti finanziari e nel perimetro di 25 metri. Vale a dire non ha effetto se non che nei luoghi dove realmente la riscossione si opera secondo il sistema romano, restringendo a 25 metri quelle disposizioni delle bollette che ivi erano generali.

A me pare che questa misura per sè non presenterà difficoltà nella sua applicazione. Ma, mi si dirà, può presentarne.

L'onorevole Sorrentino non ha parlato solo di questo articolo ma in generale del regolamento; egli ha detto che non l'ha studiato, che l'ha scorso soltanto, ma ne aveva ricevuto l'impressione che in diverse parti possa produrre inconvenienti. Io lo assicuro che l'applicazione si farà con tutte le regole della prudenza. Ma se realmente nascerà qualche inconveniente, sarò io il primo a prendere in esame la questione, e a provvedere ove occorra.

Dunque io concludo il mio discorso, poichè mi pare di avere esaurita la materia, e prego la Camera di dare un giudizio.

Quando fu fatta la legge del 16 giugno 1874 la Commissione introdusse l'articolo 5, tal quale è, per

dare al Ministero quelle medesime facoltà e coll'intenzione di applicare quelle stesse disposizioni e sanzioni che sono nel dazio-consumo. Io non ho aggiunto a quelle disposizioni cosa veruna, non ho fatto altro che riprodurre la lettera e lo spirito della legge che era stata votata.

Questa applicazione però, debbo notare ancora, non si riferisce già a tutti i mulini, ma unicamente a quelli nei quali la riscossione deve operarsi per mezzo di agenti finanziari. Ma in questo stesso caso il regolamento per il dazio-consumo viene attenuato, poichè la servitù nella zona si limita soltanto al bisogno della bolletta di deposito.

Or dunque, se il regolamento per il dazio-consumo non fu mai trovato contrario alla legge, se io non ho fatto altro che adempiere l'incarico datomi dalla Camera di applicare a questi casi speciali le disposizioni del regolamento del dazio-consumo, in verità non so come mi si possa imputare di avere violato la legge.

Ma lasciando la questione giuridica, che pure è la più importante, e venendo alla pratica, ripeto che, se i due istrumenti che si stanno costruendo cominceranno ad applicarsi in vari luoghi, si potrà ottenere che quei mugnai, che non si contentassero della quota relativa al contatore, si contenteranno invece di ciò che risulterà dal misuratore.

Io ritengo dunque che in pratica il numero di questi mulini, sarà ancora ristretto, epperò non credo che la disposizione in questione possa portare alcun inconveniente.

Ma se quest'articolo od un altro qualunque (giacchè, ripeto, non voglio prendere troppo strettamente le parole dell'onorevole Sorrentino, e ne interpreto piuttosto il pensiero), se quest'articolo od un altro qualunque potessero nella pratica produrre inconvenienti, si avrebbe tutto il diritto di censurarli, qualora mi rifiutassi di prenderli in esame e di modificarli, dove occorra: ma ciò a cui tengo, ciò che credo di potere in diritto pretendere dalla Camera, e che nella mia coscienza so di meritare, è di non essere tacciato di avere oltrepassato i poteri che la Camera mi aveva dati, nè di avere commesso alcuna violazione di legge.

DELLA ROCCA. Quando ieri il mio amico, l'onorevole Sorrentino, dichiarava che il regolamento per l'applicazione della legge sul macinato era pieno di disposizioni le quali eccedevano le attribuzioni del potere esecutivo, l'onorevole ministro delle finanze si meravigliò di tale asserzione, ed invitò l'onorevole Sorrentino e gli altri a volere declinare quelle disposizioni le quali erano definite come contrarie alla legge del 1874, ovvero eccedenti le attribuzioni del potere esecutivo. L'onorevole Sorren-

tino tenne l'invito, e nella discussione di ieri sera indicò diverse disposizioni le quali, in verità, non erano conformi allo spirito ed alla lettera della legge del 1874. L'onorevole La Porta poi, oggi, con maggiore copia di citazioni e d'indicazioni, ha dovuto certamente convincere la Camera, ed oso sperare anche l'onorevole ministro delle finanze, che molte disposizioni di quel regolamento non sono plausibili, nè conformi allo spirito ed alla lettera della legge.

Anch'io, povero di spirito, ho voluto dare una scorsa a quel regolamento che è composto di 313 articoli, e mi sono vieppiù confortato nello stesso convincimento.

In verità, questi regolamenti, riuniti insieme, arriveranno a quello che un tempo erano le leggi romane, cioè *onus multorum camelorum* (*Si ride*), e noi non sapremo più come cavarci da questo imbarazzo, da questo ginepraio.

Ad ogni modo ci è stato bisogno studiare ancora questo regolamento: ed io pure mi sono maggiormente convinto come le sue disposizioni non siano consentanee alle attribuzioni che aveva il potere esecutivo.

La Camera quindi ha il dovere di dire la sua parola. Ed in ciò fare, non esercita solamente il diritto del controllo sugli atti del potere esecutivo, ma esercita ancora il diritto di conservare le sue prerogative, tra cui primeggia quella di fare le leggi, prerogative che non possono essere da altri, dirò così, usurpate, nè la Camera può abdicarle in favore di coloro che rappresentano il potere esecutivo.

L'onorevole ministro, nella replica che ha fatta al mio amico La Porta, ha detto: ma voi vi allarmate per cosa da nulla; si tratta di disposizioni innocue, scritte piuttosto per far paura alla gente; non sono disposizioni effettive, inquantochè riguardano l'esercizio della macinazione, con l'agente finanziario e con l'appaltatore, e queste misure realmente si usano e si applicano a pochi mulini.

Questa è stata la replica reputata trionfale che ha creduto il ministro di dare alle osservazioni dell'onorevole La Porta.

Io mi permetto umilmente di rispondere al sapiente ministro che, quando queste misure possono essere normalmente applicate secondo la potestà che viene accordata dall'articolo 8 della legge del 1874, se oggi queste disposizioni sono applicabili, e sono applicate a nove o dieci mulini, domani possono bene applicarsi a venti, a trenta, a quaranta o cinquanta; anzi io soggiungo che queste draconiane disposizioni sono molte volte un'arma per l'amministrazione per indurre i poveri mugnai ad accettare

quelle quote che altrimenti non accetterebbero, e che sono eccedenti la misura di giustizia. (*Segui di assenso a sinistra*)

Infatti l'amministrazione ordinariamente dice: che cosa volete fare signor mugnaio! Se non vi piace questa quota che vi propongo, valendomi della mia facoltà concessami dall'articolo 8 della legge del 1874, vi manderò l'agente finanziario; e mandare l'agente finanziario significa togliere la pace, violare la santità del domicilio, manomettere il diritto di proprietà, imporre tutte quelle molestie, quelle vessazioni, e quei danni di cui ha parlato tanto bellamente il mio amico La Porta. Dimodochè la risposta dell'onorevole ministro delle finanze non mi sembra calzante, non confuta le gravi osservazioni che si sono fatte su questo laborioso parto ministeriale, che è il regolamento del 13 settembre 1874.

L'onorevole ministro ha aggiunto anche di più, ha detto: in fin dei conti in questo regolamento ho trasfuso le disposizioni che già erano sancite col regolamento per l'applicazione della legge sul dazio-consumo: non è una novità, è una seconda edizione di quel regolamento.

Ora, siccome su quel regolamento non si sono fatte osservazioni, nè obiezioni, così io avea ragione di credere che neanche su questo regolamento si sarebbero fatte critiche ed obiezioni.

Ma io primamente fo osservare all'onorevole ministro delle finanze che in questo regolamento si leggono non poche disposizioni che non si contengono nel regolamento del dazio-consumo; in secondo luogo fo osservare che la longanimità della Camera per le violazioni passate non autorizzano il potere esecutivo a commetterne delle altre. La Camera è stata soverchiamente indulgente, e forse non ha rivolto la sua attenzione sopra quel grave argomento che è il regolamento del dazio-consumo; da ciò il potere esecutivo non può trarre argomento d'impunità, nè può credere che siano rimaste quasi consacrate le altre disposizioni eccedenti il suo potere, che egli ha in seguito creduto di adottare.

D'altronde posso assicurare l'onorevole ministro per le finanze che il regolamento sul dazio-consumo non l'ha passata così liscia come egli crede. Molte disposizioni del medesimo hanno dato luogo a serie eccezioni per parte dei contribuenti, e queste eccezioni sono state soggetto di lunghi giudizi che forse il ministro per le finanze, nell'alto olimpo in cui si trova, non ha avuto occasione di conoscere. Ma certo è che quel regolamento ha dato luogo a censure ed a giudizi. Quindi non vale il dire che il regolamento è conforme alle abitudini delle popolazioni, che non diede luogo ad obiezioni, che tutto è proceduto regolarmente.

Ma, signori, io non ho volontà di farmi ad esaminare tutti gli articoli del regolamento per la tassa del macinato che hanno sollevato e solleverebbero le obiezioni di tutti coloro i quali s'interessano al retto andamento della cosa pubblica. E già quasi può dirsi che l'onorevole La Porta ha esaurito questo compito. A me non resta che cogliere alcuna fra le disposizioni che ancora potrebbero richiamare la vostra attenzione. Vi prego di volermi con indulgenza seguire nella disamina di altri articoli che, secondo me, costituiscono un eccesso di potere commesso dal ministro delle finanze.

L'articolo 178 dice: « Le operazioni della macinazione possono avere luogo soltanto dal sorgere al tramontare del sole. »

Ecco adunque un ministro che si arroga il diritto di porre un limite al libero esercizio dell'industria. Finora si è creduto che in tempi di libertà si avesse il diritto di dire liberamente quello che si pensasse e di lavorare a nostro talento. Ebbene, questo regolamento ci disinganna, poichè esso pone le colonne d'Ercole al diritto di lavorare. Non so, signor ministro, in quale disposizione dello Statuto, o di legge organica, abbia attinto questo supremo potere!

Però il ministro fa la grazia al contribuente di accordargli il diritto al lavoro, con lo stesso articolo; ma c'è una condizione, cioè che paghi una tassa. Sentite la seconda parte di questo articolo:

« Tuttavia, quando l'esercente ne faccia domanda (deve fare domanda, il pover uomo, per lavorare) si può autorizzare il mulino a lavorare anche nelle ore notturne, purchè l'esercente paghi l'aumento di mercede di cui all'articolo 155. »

Vuol dire che deve pagare un tanto di più a colui che va a verificare, perchè costui deve sorvegliare anche di notte. È curiosa questa! Il mugnaio deve essere appaltatore per forza. Se vuol lavorare, deve pagare quello che deve assistere al lavoro, nell'interesse dell'erario e contro di lui! Ma mi pare che questo sia enorme, signori.

Andiamo innanzi. L'articolo 244 dispone che, anche quando si voglia aver la licenza di macinare i cereali che non sono soggetti a tassa, si debba pagare il diritto di licenza. Questa è un'altra esorbitanza, che non ha nessun germe nella legge. La legge ha detto che i generi non contemplati dalla tariffa fissata dall'articolo 1 sono esenti da tassa; quindi, come esenti da tassa, non debbono soggiacere ad alcuna misura fiscale, e per conseguenza neanche al pagamento della licenza per quella macinazione, che unicamente non è soggetta ad alcuna tassa. L'articolo 244 toglie anche questo diritto al contribuente, e lo sottopone ad una tassa che per legge non dovrebbe pagare.

Articolo 273. Questo articolo invade proprio il campo della procedura penale; e mi piace che sia presente l'onorevole guardasigilli, perchè anch'egli potrebbe compiacersi di darmi un po' di ragione, se è possibile.

L'articolo si esprime in questi termini:

« Gli agenti della finanza non possono arrestare i contravventori se non in caso di flagranza e quando in pari tempo la contravvenzione ne sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale; » vale a dire che con quest'articolo si autorizza l'arresto anche quando si tratta di una contravvenzione la quale sia passibile di cinque giorni d'arresto. Questo è enorme! L'articolo è concepito in termini così generali da non potere dare luogo a dubbio alcuno. Io capisco quello che potrebbe dire l'onorevole ministro delle finanze, che cioè i reati che sono punibili con pena corporale possono dar luogo al carcere da uno a due anni, ma io intendo alludere a quei fatti di negligenza o connivenza del mugnaio che sono puniti col carcere sino a tre mesi. Ora la procedura penale, con l'articolo 64, prescrive che per i reati che non sono punibili al di là di tre mesi di carcere, non si può far luogo all'arresto preventivo. (Bravo! *a sinistra*) Dunque voi con questa disposizione così generica avete violato l'articolo 64 del Codice di procedura penale ed avete attentato alla libertà individuale. (Bravo! *a sinistra*)

In questo modo, signori, si compilano i regolamenti; in questo modo i componenti gli alti consessi amministrativi guardano al rispetto dei diritti altrui ed all'osservanza delle leggi fondamentali che sono al disopra di tutti i regolamenti del mondo!

L'articolo 275 poi completa l'opera con una confisca bella e buona; esso riproduce nettamente la confisca usata ai tempi dell'assolutismo. (*Segni di approvazione a sinistra*) Infatti questo articolo è così concepito:

« Nei mulini in cui la tassa è riscossa direttamente dalla finanza o da un appaltatore, gli agenti dell'una e dell'altro hanno sempre diritto, a garanzia delle multe » (che è una pena, non a garanzia della tassa), « di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione » (e questo può farsi), « ma pure i recipienti ed i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione. » Così si sequestrano e carretti e cavalli ed asini, e via discorrendo.

Io non so da qual legge abbiate attinta tanta facoltà, e non so come abbiate potuto violare in questo caso le prescrizioni del Codice di procedura penale, che autorizza il sequestro solamente degli oggetti che sono stati elementi di reato e non gli

oggetti i quali non hanno relazione intrinseca colla consumazione del reato medesimo.

Andrei ancora più in là, ma non voglio stancare la Camera ed abusare della sua pazienza.

Agli articoli rilevati dall'onorevole La Porta si aggiungono anche questi rilevati da me, e dopo tutto ciò non potrà l'onorevole ministro delle finanze dire ancora che noi esageriamo, che noi vogliamo ingrandire le cose, che noi vogliamo fare una grande questione di una piccola questione, che noi abbiamo fatto delle affermazioni gratuite, dicendo che questo regolamento era ripieno di eccessi di potere.

Io non credo che egli vorrà dirlo dopo tutte quelle indicazioni e quelle dimostrazioni precise che si sono fatte. Laonde, o signori, non resta che il diritto supremo della Camera per richiamare il potere esecutivo nei suoi limiti ed all'osservanza dei suoi doveri.

Io voglio sperare che questa nuova Legislatura, come ben diceva l'onorevole La Porta, vorrà essere consapevole della sua responsabilità dinanzi al paese, ed anche dei suoi diritti a provvedere convenientemente.

Io credo che un provvedimento sarebbe anche a tempo per impedire all'amministrazione delle finanze di ulteriormente agire illegalmente contro i poveri contribuenti e di risparmiare i danni, le lungaggini, le vicissitudini e le pene dei giudizi; imperocchè io so che alcuni contribuenti si sono già diretti ai tribunali e forse altri vi si dirigeranno. Ma le liti, o signori, sono la desolazione delle famiglie; le liti portano guai, quindi è d'uopo che noi impediamo questa nuova lotta tra il contribuente e l'amministrazione dello Stato, pregando, se non altro, i rappresentanti del potere esecutivo a volere modificare quelle disposizioni che non sono consentanee al diritto, nè sono contenute in germe in quella legge che ne forma la base e l'origine. (Bravo! Bene! a sinistra)

CRISPI. Dopo l'esame minuzioso ed accurato fatto dai miei amici La Porta e Della Rocca dei vari articoli del regolamento per la esecuzione della legge del 16 giugno 1874, io credo che poco resta a dire da questo lato della Camera contro l'operato del Ministero.

Io ho preso atto delle parole dell'onorevole ministro delle finanze, il quale, quantunque con molta diplomazia, tuttavia ha nella sostanza riconosciuto il suo torto.

L'onorevole ministro avendoci detto che egli esaminerà la questione, e là dove troverà che vi sia qualche violazione della legge, non sarà contrario a fare della modificazioni al regolamento suddetto;

noi dobbiamo accettare la sua confessione, e perciò dobbiamo attendere da lui una riforma al regolamento stesso.

Dalle parole dell'onorevole ministro di finanze, che attentamente ascoltai, a me pare che egli ha fatto una confusione nell'applicazione dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1864, e non solo una confusione, ma anche una cattiva applicazione.

L'articolo 5 si compone di tre paragrafi: nel secondo di essi si dà facoltà al potere esecutivo di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali nei mulini, per l'esercizio ed il controllo della macinazione dei medesimi.

Qui l'argomento è tutto regolamentare. Il Ministero era chiamato a fissare le norme, a stabilire le cautele, perchè la legge fosse osservata, e perchè nella riscossione dell'imposta sul macinato in quei luoghi in cui il contatore non può funzionare, il pubblico erario non fosse defraudato.

Il terzo paragrafo poi accenna alle contravvenzioni che si possono commettere nella riscossione del dazio sul macinato; ed è appunto in questo soltanto che si appella alla legislazione, non al regolamento sul dazio di consumo.

Il ministro con molta abilità lasciò scivolare in mezzo alle sue frasi una parola che certamente molti hanno afferrato, e che non bisogna dimenticare. Egli ha voluto ampliare le facoltà dategli dal Parlamento.

Nel paragrafo terzo è detto che in caso di contravvenzioni sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sul dazio di consumo.

Or bene, o signori, il richiamo qui è tutto legislativo. Qui la legge richiede dal potere esecutivo l'applicazione di quello che con un atto del Parlamento era stato fatto. Ma non fu data però al potere esecutivo la facoltà di fare un regolamento nel quale si potrebbero violare le leggi, nè che si applicasse un regolamento affìne, quello che già esisteva per la riscossione dei dazi di consumo.

Qui sta, per me, il nodo della questione. Senza ritornare all'esame dei vari articoli del regolamento, senza rilevare i punti nei quali il Ministero ha offeso le leggi dello Stato, noi dovremo fare un confronto tra quello che contengono le leggi del 3 luglio 1864 ed il decreto legislativo del 28 giugno 1866, per conoscere gli errori commessi nel regolamento che oggi è in esame.

Cotesto esame sarebbe facilissimo a farsi; e si vedrebbe che il potere esecutivo non osservò neanche le leggi a cui si riferisce il menzionato articolo 5, ma che nell'applicazione delle leggi medesime sorpassò i suoi poteri.

In verità, signori, io non mi sono meravigliato di ciò; e questa falsa applicazione dell'articolo 5 dovrebbe richiamare l'attenzione di quei signori, i quali, votando la tassa sul macinato, credevano di farne una imposta diretta.

Quando venne alla Camera la legge sul macinato, coloro che erano contrari a questa iniqua imposta, e che lo sono tuttavia, dissero: voi non potrete giammai, col vostro famoso contatore, stabilire una imposta diretta sul macinato. Questa imposta non si può riscuotere che colle norme inique e deplorabili dei tempi del dispotismo, norme che provocarono la rivoluzione in molte parti del regno, e che voi, governo di libertà, non potete adottare.

Questa nostra profezia si è avverata. Il contatore mancò allo scopo per il quale si volle fabbricare, ed il Ministero ha dovuto tornare ai sistemi del dispotismo borbonico per riscuotere, dove il contatore era impossibile, l'imposta sul macinato. (Bene! a sinistra)

Signori, sapete che cosa significa tutto questo? Significa che voi stessi, nella pratica, avete criticata la legge che noi non volevamo, e che ancora crediamo biasimevole e che riteniamo non possa durare nel nostro paese. (Bravo! a sinistra)

Io sono lieto che il Consiglio di Stato, chiamato ad esaminare il regolamento che forma oggetto della discussione attuale, specialmente negli articoli rilevati dai miei amici La Porta e Della Rocca, sia stato contrario. E non poteva essere altrimenti.

Un Consesso di uomini sperimentati e di giuriconsulti non poteva certo dare il consiglio al potere esecutivo di applicare alcune norme le quali sono la violazione della legge; e su questo faceva benissimo l'amico mio Della Rocca a richiamare l'attenzione del guardasigilli. Il regolamento suddetto non solamente viola la legge, ma racchiude principii i quali per se stessi sono una violazione della libertà delle industrie.

L'onorevole ministro delle finanze è uno dei più distinti economisti che abbia il nostro paese, ed è anche un libero scambista di antica data; egli vorrà certamente studiare cotesto regolamento. Io temo anzi che, quando esso fu redatto ed applicato, egli si sia affidato alla burocrazia, e che lo abbia letto solamente oggi che è chiamato a rispondere su parecchi articoli. (Viva approvazione a sinistra) Io l'invito dunque a studiarlo, a riesaminarlo, perchè colla sua fina intelligenza e con la dottrina che tutti gli riconosciamo, voglia cercare di modificarlo e portare alla Camera, in altra occasione, il frutto degli studi scientifici che da lui soltanto possiamo aspettarci. (Bravo! a sinistra)

Con questa speranza io chiudo il mio discorso e

prometto al Ministero, non volendo e non credendo che sia questa l'occasione di una crisi ministeriale, prometto al Ministero di votare anche un ordine del giorno sospensivo onde dar tempo al potere esecutivo di studiare e riferire alla Camera sopra questo argomento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di tutto bisogna che io ripeta all'onorevole Della Rocca che tutti quanti gli articoli da lui citati, sono tolti e copiati alla lettera da quelli del dazio-consumo. Per conseguenza torna sempre la questione...

Una voce a sinistra. Si tratta della legge, non del regolamento!

MINISTRO PER LE FINANZE. Abbiamo pazienza, discutiamo.

Io posso dimostrare all'onorevole Della Rocca che tutti gli articoli, di cui egli si lagna, sono copiati alla lettera dal regolamento del dazio-consumo.

Una voce a sinistra. Anche il divieto di macinare di notte?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì, signora, anche le disposizioni relative ad operazioni di dazio che si volessero tentare di notte, e se crede gliene do lettura: « I generi soggetti a dazio possono introdursi in un comune chiuso soltanto fino al tramonto del sole per quella via, ecc., ecc. » È precisamente lo stesso.

Quanto poi alla questione dell'arresto, che egli ha trovato così grave, badi che l'articolo dice « gli agenti della finanza non possono arrestare i contravventori se non in caso di flagranza e quando la contravvenzione sia accompagnata da reato. » Dunque bisogna che le due condizioni seguano contemporaneamente. Egli trova che la flagranza bastava (*Si ride*), qui c'è qualche cosa di più a difesa di colui che avesse commessa questa colpa.

La questione per me sta tutta qui, ed è chiarissima. La Camera coll'articolo 5 ha votato, e la discussione d'allora lo prova, una disposizione identica a quella che fu stabilita pel dazio-consumo, e il regolamento che ho fatto rispetto al dazio di macinazione ripete alla lettera le stesse disposizioni; non vi è nulla di aggiunto. Dunque, o non c'è violazione di legge oggi, o c'era violazione di legge allora: ciò non fu finora avvertito.

Ripeto poi che l'applicazione di questo principio si fa soltanto in pochissimi casi, in quei casi precisamente nei quali non si può applicare il contatore, e in queste condizioni vi hanno soltanto 15 o 20 mulini sopra 40 o 60 mila che sono in Italia; e siccome tali mulini vengono a trovarsi nella condizione in cui erano tutti quelli della provincia romana, così fu giuocoforza prendere le disposizioni

che erano in vigore in questa provincia, colla differenza che le abbiamo, per quanto possibile, attenuate quanto alla natura loro e alla estensione della zona di vigilanza. In sostanza si tratta che, dove non può esservi contatore, in una zona di 25 metri, non si possano fare depositi di cereali, se non quando siamo coperti da bolletta. Ora, come avviene che coloro i quali propugnarono con tanto calore l'applicazione di questo sistema a tutta quanta l'Italia, possono oggi trovare che sia perfido, applicato in tanto più miti proporzioni, e solo ad alcuni casi eccezionali, là dove il sistema del contatore che è la regola generale, o di un altro strumento meccanico, non può essere applicato?

L'onorevole Crispi ha detto che accettava anche un ordine del giorno sospensivo, finchè da noi si rivedesse il regolamento.

Intendiamoci bene, perchè non debbono esservi equivoci; il discorso stesso di oggi dell'onorevole Crispi me ne è stata una prova, perchè egli, mantenendo fermamente le convinzioni che altre volte espresse in questa Camera, ha condannato di nuovo la tassa del macinato, augurando che possa tosto cancellarsi e togliersi dal novero delle nostre imposte. Egli adunque è logico nel suo sistema ed io non ho nulla a ripetere, ma non voglio che fra me e lui sorgano equivoci. Se può essere dubbio che io abbia oltrepassati i poteri datimi dalla Camera, se può essere dubbio che io abbia violata la legge, la Camera esamini e si pronunzi recisamente, perchè io non potrei con autorità dirigere e fare eseguire questo regolamento quando essa avesse pronunziato che è una violazione della legge. Se poi mi si dice: quando voi nell'applicazione di questo regolamento trovate delle difficoltà o degli inconvenienti, ristudiate le parti, non solo l'articolo 182, ma in genere qualunque altro articolo, in questo senso aderisco di buon grado alla domanda.

Già io stesso per il primo l'ho detto, perchè non ho mai pensato che un regolamento, una legge non possano essere migliorati; non sono per nulla alieno dall'ammettere che si possano utilmente ristudiarne tutte le disposizioni, cercando di ottenere il duplice scopo di condurre la tassa al massimo suo effetto, colla minore vessazione possibile dei contribuenti.

Questo è pure il mio concetto, ed il Ministero non si stancherà di ripigliare in esame tutte le disposizioni, e ove sia necessario, di modificarle in modo che riescano al conseguimento di quel duplice scopo. Questa è la mia esplicita dichiarazione.

Adunque se vuoi ritenere che io abbia oltrepassati i poteri datimi dalla Camera e violata la legge, qualunque sia la forma sotto cui questo concetto si vuole esprimere, io la respingo.

Se invece mi si fa invito che io studi la questione, e quando si presentino inconvenienti modifichi e migliori le parti che l'esperienza mostrasse imperfette, allora non solo io lo accetto, ma percorro io stesso i desiderii dei miei onorevoli contraddittori, e dico loro, prendete atto delle mie parole, e se mi troverete in fallo avrete ragione di redarguirmi. (*Segni di approvazione*)

(Gli onorevoli deputati Cugia e Frescot prestano giuramento.)

MUSSI. Io sarò brevissimo; dopo il largo sviluppo dato a questa tesi, mi cuoce di rubare del tempo alla Camera; però voglio esaminare una sola delle questioni poste avanti dall'onorevole ministro.

Egli si trinciera sotto un argomento specioso ed accampano un'analogia di legge, adottando questo sistema molto semplice di difesa: abbiamo, ei dice, nella legge del macinato la facoltà di applicare il regolamento sancito per il dazio-consumo; abbiamo trasfuso nel nuovo regolamento della legge sul macinato le disposizioni principali emanate per quella del dazio-consumo; voi non avete querelato il regolamento del dazio-consumo; voi non potete ragionevolmente condannare il nuovo regolamento.

Mi pare avere esposto abbastanza esattamente il sistema di difesa ministeriale. Ora io non replicherò all'onorevole Minghetti quanto con maggiore dottrina ha dimostrato il mio amico, l'onorevole Della Rocca, affermando che questi argomenti di analogia tornano pericolosi, perchè una illegalità eventuale non può sancirne un'altra.

Io invece osserverò che nella legge di dazio-consumo trattasi di disposizioni che colpiscono diversi prodotti: il vino, i cereali, le farine, ecc.; è facile in questo caso comprendere di quale attiva continua e vasta sorveglianza sia necessaria e come questa tutela s'incanzi nella zona.

Questa sorveglianza, gelosa e molesta, è tanto necessaria e, diremo, consustanziale al dazio-consumo che, precisamente per la sua molestia, una scuola di economisti combatte il dazio-consumo; alcuni, col pretesto di questa santa crociata, si adoperano a spianare la via a provvedimenti supremamente contrari alla nostra agricoltura; questi combattono appunto tale specie d'ingerimenti per il necessario e continuo incaglio ai trasporti, e per le difficoltà che così si creano alla produzione.

Ma quando noi abbiamo accettato il macinato, abbiamo sentito, nella prima relazione, l'onorevole Sella prevedere e combattere queste difficoltà escludendole e affermando che il macinato fu la tassa della barbarie nei bassi tempi, perchè si esigeva con mezzi che incagliavano l'industria. Ma io, affermava il Sella, invoco una nuova potenza, la meccanica,

la quale mi dà il modo di trarmi fuori dagli sdrucicoli del dazio-consumo.

Veda dunque l'onorevole Minghetti che io sto proprio accovacciato e raccolto sotto la persona dell'onorevole Sella (*Ilarità*), e me ne faccio scudo contro di lui per dirgli che quelli che pur hanno accettato, non certo con piacere, il macinato, di cui l'articolo 1 (e fu il più sostanziale) fu accettato da una piccolissima maggioranza, lo subirono solo per salvare la finanza dello Stato, credendo però di sacrificare una parte delle loro convinzioni economiche, senza per questo incepicare nelle misure vessatorie e moleste del dazio-consumo; che, se oggi si ricade nelle vessazioni antiche, si distruggono le cause che resero il macinato accettabile.

Ma io ritorno dalla questione teorica alla questione più propriamente legale, e dico: in quale legge (intendiamoci, dico legge, e non regolamento) sono scritte queste disposizioni delle zone? Forse nelle disposizioni relative ai comuni chiusi od aperti. No.

Le disposizioni relative alle zone querelate degli articoli 182 e seguenti sono scritte in un articolo che fa riferimento ad un'altra legge, a quella sulle dogane. Difatti, signori, l'articolo 14 così dispone: ~

« Le disposizioni stabilite per la tassa in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi-consumo. »

È così che la disposizione di quest'articolo, onorevole Minghetti, vi rimanda al regolamento approvato per legge e relativo al servizio doganale. Dunque vede che non è veramente la legge del dazio-consumo, come egli afferma, ma piuttosto il doganale, in cui trovasi radicato il principio delle zone.

Ed io comprendo, signori, che quando trattasi dell'esazione di dazi che vengono dall'estero, il sistema delle zone sia assolutamente indispensabile. Si può essere liberi scambisti fino all'esagerazione, sta bene; ma quando si tollerano questi dazi, capisco che si debbano ammettere delle zone di sorveglianza. Ora, avendo creato col sistema del dazio-consumo una specie di sistema doganale interno, si sono naturalmente dovuti accettare tutti gli inconvenienti insiti al sistema delle dogane.

Avevamo prima uno Stato, il regno d'Italia, che tracciava le sue zone verso gli altri Stati per sorvegliare il contrabbando; abbiamo avuto dopo creati 8000 staterelli comunali, gelosi e diffidenti che, a loro volta, hanno invocato il loro piccolo cordone sanitario per assicurare e difendere le tasse create dal loro speciale sistema protettore e gabellario, questo si comprende; ma che da ciò si voglia dedurre, o signori, un riferimento di riferimento, una

analogia dedotta dall'analogia affatto insussistente, io non so comprendere e non so fin dove questo sistema potrà trascinarci.

Nella legge del dazio-consumo, la zona non è che un provvedimento importato dalle leggi doganali esterne.

Ma quando trattasi del macinato, che non ha nulla di comune col doganale movimento, io resto ben sorpreso che l'onorevole ministro possa fondare, sul semplice argomento di un'analogia, molto contestabile e faticosamente dedotto, tutta l'argomentazione di diritto su cui vuol basare la sua difesa.

Io credo a questo riguardo, che l'onorevole ministro a questo sia giunto di dimostrarci falsa la condizione alla quale l'onorevole Sella subordinava l'accettazione del macinato, indebolendo il valore pratico e scientifico dei mezzi esclusivamente meccanici con cui si doveva esigere questa tassa.

Permettetemi dunque di ragionare come ragionava l'onorevole Sella e di affermare che, se non si può con mezzi puramente meccanici esigere il macinato, questo ritorna ad essere ciò che in antico fu reputato la tassa, cioè, della barbarie. (*Bene! a sinistra*)

Questo nel merito mi pare di poter affermare. Nell'ordine legale poi credo poter sostenere che l'onorevole Minghetti, nel vergare il suo regolamento, aveva bensì diritto di rifondervi le disposizioni propriamente contenute e radicate, per quanto riguarda le pene, nella legge del dazio-consumo, ma non aveva potestà di includervi altre disposizioni puramente e tassativamente accettate per analogia, e quindi non dedotte direttamente dalle disposizioni del dazio-consumo. Quindi viene a cadere interamente ed in linea pratica ed in linea legale l'unico argomento con cui si voleva difendere la legalità delle disposizioni relative alle zone.

Una parola sola relativamente ad un altro sistema curioso di difesa adottato dall'onorevole Minghetti.

Egli afferma che la parola *introduzione* può riferirsi tanto al momento in cui la merce si trova fuori del mulino, come a quello in cui questa vi è introdotta.

Se l'onorevole Minghetti crea le sinonimie linguistiche col sistema usato per le analogie legali, tutto potrà accettarsi; il dizionario però vi si rifiuta: l'*introduzione* rappresenta nel fatto, quell'atto con cui una cosa entra in un'altra, è quindi soltanto nel momento dell'introduzione, o dopo questo momento, che voi potete perseguire la merce; prima non vi è fatta alcuna facoltà dalla

legge vigente, salvo che ricorriate a povere stiracchiature.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Io sarò brevissimo. Mi occorre rimarcare che in questa discussione i miei amici di questa parte della Camera si sono trovati soli di fronte all'onorevole ministro delle finanze, e nessuno dall'altra parte della Camera abbia creduto di prendere la difesa della legalità del regolamento che è in discussione.

SELLA. Domando la parola.

LA PORTA. Sono contento che l'onorevole Sella, il quale nella questione del macinato ha una gran parte di responsabilità, abbia sentito il bisogno di domandare la parola quando si rimarcava il silenzio dell'altra parte della Camera, e ciò mi ricorda il dovere di dare una risposta all'onorevole Minghetti, il quale, rispondendo all'onorevole mio amico Crispi, diceva: voi siete logico, voi avete combattuto il macinato, voi credete che non sia una buona tassa, che sia una tassa che debbe abolirsi, voi quindi troverete tutto cattivo, anche il regolamento che ho fatto.

È vero, da questo lato della Camera nessuno difese il macinato, quando ne fu presentato il relativo progetto di legge; se si subisce, è come una dolorosa necessità finanziaria. Però, mentre che si subisce, si cerca che essa sia la meno molesta per i contribuenti, e quando da questo lato della Camera nella passata discussione si accennò al sistema romano, non lo si è voluto con tutte le sue disposizioni, con tutte le sue fiscalità, ma si è accennato ai mezzi di riscossione diretta, che è la meno fiscale pei contribuenti, e la più proficua per lo Stato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Questo è un grande errore.

LA PORTA. Siamo dunque chiari e netti nel definire la nostra posizione rispetto alla tassa sul macinato.

Poche parole intorno alla questione che ci occupa.

Ora l'onorevole ministro delle finanze, nel difendersi, ha fatto una confusione dell'articolo 5 della legge del 1874, il quale riguarda due disposizioni: una si riferisce al regolamento, l'altra alle contravvenzioni. Per il regolamento il ministro ha la facoltà di farlo, ma non ha facoltà d'introdurvi alcuna disposizione legislativa.

Quando poi si parla di contravvenzioni, egli deve conformarsi alle disposizioni legislative delle leggi del 1864 e del 1866.

Io veramente non so comprendere come egli voglia legittimare il regolamento del macinato pren-

dendo ad esempio il regolamento del dazio-consumo.

Debbo però ricordarvi che anche per il regolamento del dazio-consumo nelle passate Legislature vi fu qualche deputato dell'opposizione che ha preso la parola.

Ricorderò il compianto nostro collega Mellana e l'onorevole Polsinelli; ma la Camera non ha fatto diritto alla parola dei deputati dell'opposizione. E che perciò?

L'onorevole Minghetti, per legittimare il regolamento sul macinato, dice che la Camera non ha pronunziato alcun voto contrario al regolamento sul dazio-consumo. È questo un sistema di difesa nuovo, ma che non fa onore nè alla posizione eminente che occupa l'onorevole Minghetti come presidente del Consiglio, nè ad un vecchio uomo parlamentare, il quale, quando un richiamo è fatto in quest'Aula, deve volere il rispetto della legge.

Come mai può la violazione d'una legge legittimare la violazione d'un'altra?

L'onorevole Minghetti fece una dichiarazione: bando ai malintesi, disse egli; se si tratta d'esaminare il regolamento per vedere se arreca inconvenienti, che sia il caso d'evitare, m'impegnerò a questo studio, a null'altro che ad esso. Se poi si crede che il regolamento contravvenga alle disposizioni della legge, lo si dica francamente.

Ebbene, una cosa dirò all'onorevole Minghetti. Se ha una maggioranza in quest'Assemblea, domandi ad essa che voti un ordine del giorno il quale dichiari che il regolamento è conforme alla legge. Noi voteremo contro tale proposta, ed allora il paese saprà dal giudizio politico della Camera se l'onorevole Minghetti, nel regolamento del giugno 1874 ha violato o no la legge. Non si proponga un ordine del giorno per prendere atto delle dichiarazioni del ministro. Questa sarebbe una scappatoia che non varrebbe a difendere l'onorevole ministro per le finanze dell'appunto di illegalità che gli abbiamo mosso. Ci vuole un ordine del giorno netto, chiaro, il quale dica: La Camera, ritenendo che il regolamento non viola la legge, passa all'ordine del giorno. (*Bisbiglio a destra*)

Noi certamente voteremo contro questa proposta; e se l'altra parte della Camera sarà convinta che il regolamento non viola la legge, voterà in favore. Se poi l'onorevole ministro che ieri provocava la lotta, oggi la ricusa, io non ci ho che fare. Padrone io di giudicare la sua condotta, come è padrone il paese di ritenere che la legge è stata violata. (*Bene! a sinistra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta l'onorevole Sella che io parli prima di lui, perchè non

posso rimanere un solo momento nella posizione che vuol farmi l'onorevole La Porta, il quale ha pratica del Parlamento al pari di me, anzi parmi che conosca a fondo la tattica e gli stratagemmi.

In verità, è una singolare pretesa la sua! Egli vuol dettare la legge al partito opposto intorno a quel che deve fare; mentre avrebbe una maniera semplicissima per ottenere il suo scopo. Non ha che da formulare egli stesso una proposta così espressa:

« La Camera, dichiarando che il ministro delle finanze col regolamento 13 settembre 1874 ha oltrepassati i suoi poteri e violata la legge, passa all'ordine del giorno. »

Questo mi sembra chiaro e netto, e non già che egli detti all'altra parte quello che deve venire ad affermare. (Bene! Bravo! a destra)

Io, onorevole La Porta, sperava, dopo tanti discorsi che si eran fatti per l'Italia nei mesi passati, che la disamina del bilancio dell'entrata fosse occasione di una grande discussione intorno alla situazione delle nostre finanze. La sperai e la invocai; nè intendo oggi di sfuggire a nessuna questione netta e chiara. Posso trovarmi in errore o in minoranza, ma non mi si troverà mai in una posizione equivoca. Per conseguenza ritengo e sostengo di non essere uscito dai poteri che mi erano stati conferiti dal Parlamento, e sono pienamente convinto di non aver violata la legge. Chi non lo crede, proponga un ordine del giorno che affermi il contrario. (Bene! a destra e al centro)

Rispetto poi a prendere in esame il regolamento, torno a dire che io non mi vi rifiuto quante volte nella sua pratica interpretazione si veggano delle difficoltà e degli inconvenienti. Non solo questo, ma tutti i regolamenti li credo perfezionabili, ed anzi deve essere uno dei nostri studi quotidiani quello di cercare di diminuire le vessazioni, quello di rendere le tasse semplici e di profitto all'erario, senza iattura dei contribuenti.

Questa è la mia professione di fede.

LA PORTA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non vi può essere fatto personale.

LA PORTA. Lo spiego. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto un invito personale dicendomi: se l'onorevole La Porta crede di portare la questione di legalità, la formuli e la deponga al banco della Presidenza. Io non posso non rispondere all'onorevole presidente del Consiglio che un ordine del giorno Della Rocca e Sorrentino è deposto fino da ieri al banco della Presidenza. Quello che io desidero è che venga chiaro e netto il voto della Camera; che non si adotti nè un ordine del giorno sospensivo, nè

si prenda semplicemente atto delle dichiarazioni del ministro. Così redatto dovrebbe essere da lui respinto, appunto per non costituire un equivoco.

Ecco quello che io intendo che si abbia ad evitare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo le mie dichiarazioni non c'è più equivoco possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino...

SORRENTINO. Io sarò brevissimo, non devo fare che poche osservazioni.

In quanto al regolamento, non si tratta di una sola violazione di legge; io ne ho contate trentadue, ed è inutile che ritorni da capo dopo tanti oratori.

Tengo a fare notare al ministro ed alla Camera che qui c'è un grosso equivoco, in quanto alla facoltà di applicare il regolamento del dazio di consumo al macinato. Nessuna legge permette al ministro di ricorrere al regolamento del dazio di consumo, e mi reca grande sorpresa che si interpreti a questo modo.

L'articolo 5 della legge è molto esplicito, e forse solo il calore della discussione ha potuto fargli dare una interpretazione diversa. Esso è concepito in questi termini:

« Dove la tassa sia riscossa direttamente o appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

« Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per la introduzione e per il deposito dei cereali in questi mulini e per l'esercizio e il controllo della macinazione nei medesimi. In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni (non i precetti nè le regole) della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1874 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori pene che commina la legge del 1868. »

Dunque avevate facoltà di applicare le sanzioni penali, le multe e tutte le altre sanzioni che sono nella legge sul dazio di consumo e nel decreto legislativo, ma non avevate facoltà di formare le zone e di fare tutto quello che vi siete creduti autorizzati a fare contro la legge.

L'ho detto poc'anzi e lo ripeto adesso: voi avete inteso fare con questo regolamento l'applicazione e la insinuazione all'Italia del sistema romano col regolamento romano tal quale esiste nella provincia di Roma.

Ora, se la Camera in diverse occasioni ha dichiarato apertamente di non volere adottare il sistema romano, non era dato al Ministero di applicarlo di sbieco in un regolamento.

Il fatto è questo, non c'entra per nulla la legge sul dazio-consumo, e la questione è troppo chiara per doversi fare su una discussione che, ripeto, sarebbe inutile. È dunque esplicito che si parla di pe-

nalità in caso di contravvenzioni, nè più nè meno di questo.

Aggiungo un'altra osservazione. Mi consta, e credo che sia stato annunziato dall'onorevole Crispi, che anche il Consiglio di Stato si è dichiarato contrario a questo regolamento...

MANTELLINI, relatore. Domando la parola.

SORRENTINO... specialmente in quanto alle zone di sorveglianza. Io ho avuto delle informazioni sopra questo incidente, e perciò mi credo in debito d'invitare l'onorevole ministro, ovvero l'onorevole Mantellini, a dichiarare se il Consiglio di Stato sia stato favorevole alla costituzione delle zone di sorveglianza.

Posto da parte che la legge sul dazio-consumo non poteva avere applicazione nel regolamento del macinato, salvo a quelle penalità a cui rimanda la legge stessa, io credo che il Ministero sia andato molto in là nell'introdurre per l'applicazione della legge questo regolamento da cui ne è venuta la violazione della legge negli articoli 182 e 183.

Ma bisogna inoltre leggerlo tutto, questo regolamento, per vedere quante altre disposizioni si sono introdotte che non sono permesse da alcuna legge. Io però, siccome dichiarai ieri, ripeto oggi, che non faccio questione di fiducia o di sfiducia; desidero soltanto che realmente si rettifici questo regolamento, e mi riservo a ritirare il mio ordine del giorno, ove ve ne fosse qualche altro migliore, che io potessi accettare e che non esprimesse tutta quella parte di dispiacevole che pare vi trovasse l'onorevole Minghetti.

SPECIALE. Dirò solo poche parole, perciocchè il tema parmi già stato esaurito dagli onorevoli miei amici che mi hanno preceduto.

La mantengo solo per non lasciare correre inosservata un'interpretazione che ha dato l'onorevole ministro delle finanze all'articolo 64 della legge di procedura penale. L'onorevole ministro delle finanze volendo comparare l'articolo del regolamento con la procedura penale, ci è venuto a dire che si può ordinare lo arresto in flagranza contro qualunque abbia contravvenuto alla legge, anche nel caso che il reato commesso fosse sanzionato con pena minore di tre mesi di carcere.

Mi basterebbe già il silenzio dell'onorevole guardasigilli...

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola. (*Urarità*)

SPECIALE... per ritenere condannata ed inesatta l'interpretazione data dall'onorevole Minghetti all'articolo 64 della legge di procedura penale. E noi già ne abbiamo a iosa di queste interpretazioni, in-

terpretazioni che hanno destato e in Germania e in Francia la più grande disapprovazione.

Io non voglio ricordare come, per esempio, l'onorevole guardasigilli l'altro ieri interpretava un articolo della procedura penale, affermando una teoria che io dico barbara, perchè non trova altro riscontro se non in una legge prussa. L'onorevole guardasigilli affermava che un prefetto poteva a suo miglior piacimento inviare a domicilio coatto un cittadino non ammonito, e ciò quando una istruzione giudiziaria venisse da costui turbata, e nello intento di completarsi senza le influenze dell'accusato.

Io non dico che questa interpretazione fu data dall'onorevole guardasigilli per giustificare un fatto inqualificabile, un arresto arbitrario, no; ma mi limito solo a dire questo: l'onorevole guardasigilli non può sostenere che sia permesso di ordinarsi l'arresto di un imputato il quale non ha altra responsabilità se non se quella di una contravvenzione punibile con pena inferiore a tre mesi di carcere.

Secondo l'interpretazione data dall'onorevole Minghetti... (*Si ride*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Dica Minghetti, non Minghetti.

SPECIALE. La questione è troppo seria, e non c'è da intrattenerci in celie, quando trattasi della violazione di una legge o di interpretarla male...

PRESIDENTE. Onorevole Speciale, il signor ministro non ha fatto che invitarla a pronunziare il suo nome come lo deve essere. (*Mormorio a sinistra*)

SPECIALE. Io continuo, onorevole presidente, e so come rispondere a queste interruzioni.

PRESIDENTE. Continui.

SPECIALE. Dunque l'interpretazione data dal signor ministro delle finanze potrebbe essere una interpretazione pericolosa che, accettata dai tribunali, snuerebbe in certo modo i diritti di coloro che reclamano o si querelano contro gli arresti arbitrari che si consumano tuttoggiorno. Chi vuole abusare della legge, dice: io ordino l'arresto anco degli imputati di reato punibile con la interdizione dei pubblici uffici, perchè il ministro ha dichiarato alla Camera che può ordinarsi d'arrestare in tutti i casi di contravvenzione, anco in quelli punibili col carcere inferiore a tre mesi. È uopo che si distingua quando si ha facoltà dagli ufficiali di polizia giudiziaria di ordinare l'arresto (articolo 64) dal caso in cui la legge abilita anco i cittadini di arrestare in flagranza. Era solo questo che io volevo far notare, e prego l'onorevole guardasigilli a voler confortare le mie parole colla sua voce autorevole!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto mi dolga di prolungare ulteriormente una discussione che, a

mio parere, dovrebbe già essere chiusa, tuttavia, provocato più di una volta a dare qualche spiegazione intorno ai punti di diritto di procedura penale che sono stati sollevati, crederei di mancare al dovere mio, se mi rifiutassi di darla.

Io mi sono meravigliato, quando intesi appellare al diritto comune in materia di diritto tributario, tanto per ciò che riguarda il merito, quanto la procedura...

SPECIALE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Imperocchè debbo anzitutto premettere una osservazione che è nota a tutti i giuristi, anche ai più volgari, che le leggi speciali di procedura in materia finanziaria si scagliano ordinariamente e dirò anzi necessariamente dilungare dalle norme più larghe del diritto comune; esse si fanno precisamente perchè si ritiene non adatto o insufficiente il diritto comune. (*Rumori a sinistra*)

MANCINI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permettano un momento che mi spieghi su questo punto preliminare.

Verrò poi a dare spiegazioni anche sulle disposizioni del diritto comune che si pretendono violate.

Io dico che per regola generale è un cattivo criterio l'invocare il diritto comune per far giudizio delle leggi speciali le quali derogano ordinariamente al diritto comune nelle parti che mal si applicano alla riscossione dei tributi. (*Rumori a sinistra*)

Ma, ciò premesso, volete sapere, signori, ciò che accade nel caso nostro al cospetto del diritto comune?

Siamo tanto lontani dall'aver introdotto nel regolamento in questione un diritto che si sia scostato dalle regole comuni, che ne abbiamo stabilito uno più mite, e ve lo provo con molta facilità.

Io non so come si sia potuto allegare qui che non è permesso di arrestare in flagranza di reato ogni volta che il reato non importi una pena che equivalga almeno, secondo mi è parso di aver udito, a tre mesi di carcere. Questa è una confusione del diritto d'arresto di coloro che sono sorpresi in flagranza di reato coll'ammissione degli arrestati alla libertà provvisoria. Ed infatti mi è parso che l'onorevole Della Rocca, nel suo discorso, facesse pure qualche accenno alla libertà provvisoria, la quale non ha proprio niente che fare colla materia dell'arresto in flagranza di reato.

E volete sapere quale è a questo riguardo la norma generale? Ebbene essa è scritta in termini molto chiari e precisi nell'articolo 65 (non nel 74 che piaceva all'onorevole Della Rocca d'indicare), nell'articolo 65 del Codice di procedura penale.

Questo articolo dice che: « ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto. »

E qui non ci sono limitazioni di sorta; si parla di reato in genere, ed i signori giuristi che hanno parlato su questo argomento, sanno benissimo che la denominazione di reato abbraccia il *crimine*, il *delitto* e la *contravvenzione*, ossia ogni violazione della legge penale.

SPECIALE. Legga l'articolo primo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ella leggerà quell'articolo che le piacerà di invocare; io leggo quelli che credo dover leggere alla Camera.

Questo dice il diritto comune per ciò che riguarda la facoltà di arrestare in flagranza. Ora, che ha fatto il regolamento? Se voi leggete l'articolo 273, che tanto acerbamente è stato accusato, che cosa vi trovate? Vi trovate disposto che, per far luogo all'arresto, il regolamento non si contenta della flagranza di reato, ma esige condizioni, vale a dire che l'arrestato sia colto contravventore in flagranza, e che inoltre concorra un reato che importi una pena corporale.

Voi comprendete adunque, o signori, che, se veramente non ci fosse altra accusa che questa, il regolamento tanto censurato appare puro come l'acqua battesimale.

Veniamo adesso all'altra accusa che è stata fatta dall'onorevole Della Rocca. Egli vi ha detto: chi ha inteso mai che in materia penale si ammetta il sequestro degli oggetti che hanno servito a commettere il reato? Egli vi aggiungeva: intendo che si sequestrino gli oggetti che costituiscono il corpo della contravvenzione, ciò che cade in *compresso*, come dicono i doganieri, ma non intendo che si sequestri ciò che ha servito solamente a commettere la contravvenzione, come sarebbe un veicolo.

Ebbene, onorevole Della Rocca, io debbo pregarlo di volere richiamare alla sua memoria un articolo del Codice penale che regge anche le provincie meridionali, e che perciò è sicuramente noto anche a lui, ma in questo momento lo aveva dimenticato, voglio dire l'articolo 680, che si trova precisamente nella parte che riguarda le contravvenzioni; quell'articolo enumera gli oggetti che sono confiscati contro i contravventori, e si chiude con queste parole: « sono confiscate, in generale, le cose che formano il soggetto della contravvenzione e qualunque strumento che abbia servito a commetterlo. »

Voci a sinistra. A commetterlo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E il veicolo serve nel caso nostro a commettere la contravvenzione al

macinato. (*ilarità a sinistra*) L'onorevole Della Rocca parlava specialmente dei veicoli, e sono precisamente questi che si vogliono sequestrare.

Mi pare adunque che anche in questa parte l'accusa non abbia ombra di fondamento. Il regolamento non si è scostato dal diritto comune, ma vi ha obbedito e lo ha fedelmente applicato.

Mi duole infine che l'onorevole Speciale abbia colto questa circostanza per fare una escursione retrospettiva sopra una discussione che ebbe luogo in una tornata precedente.

Ebbi in quell'occasione l'onore di dire alla Camera quali motivi supremi di pubblica sicurezza abbiano dovuto consigliare, nella terra a cui l'onorevole Speciale appartiene, l'impiego di mezzi straordinari a tutela della giustizia. Verrà il momento, e non è lontano, in cui il Governo vi dimostrerà come questi mezzi sieno anche insufficienti e come sia necessario che il Parlamento intervenga ed autorizzi mezzi più severi. Sarà quello il momento in cui la mia allegazione riceverà la piena sua giustificazione.

SPECIALE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non vi sono fatti personali, onorevole Speciale; parlerà al suo turno, non posso lasciare che la discussione s'allontani dal suo scopo.

La parola spetta all'onorevole Sella.

SELLA. A dir vero, o signori, io non mi aspettava di pigliar parte a questa discussione, ma se ne è dimostrato tanto desiderio da parecchi miei onorevoli colleghi, ed in specie dai deputati Mussi e La Porta con una cortesia di cui io debbo ringraziarli, che io non posso rifiutare di secondare questa loro brama.

Io comincerò col dichiarare (dichiarazione forse superflua, ma ad ogni modo è sempre bene ripeterla) che non amo la riscossione diretta del macinato. Provo per questa la più viva antipatia; e sono sempre nello stesso ordine d'idee in cui fui nel 1865 quando posi sopra la mia testa la terribile responsabilità di proporre la tassa del macinato fondata sopra un congegno meccanico che allora neppure avevamo. Sono ognor più convinto che la riscossione di siffatta tassa per via diretta dà luogo ad inconvenienti gravissimi, che, a mio modo di credere, sono poco meno che incompatibili colla odierna civiltà. Quindi in questa parte io ho sempre il primitivo culto per quella casta diva cui inneggia l'onorevole Mussi, per la meccanica; io sono sempre d'avviso che noi dobbiamo fare assegnamento sopra la meccanica per risolvere la questione del macinato. Ma, signori, nei tempi passati, sarà forse stata arma di guerra, noi abbiamo le

molte volte inteso dagli oppositori che il sistema meccanico era il più condannevole, che il contatore non contava...

Voci a sinistra. E non conta!

SELLA. Non conta? Conta fin d'ora settanta milioni all'anno. (*ilarità*)

Ricorderanno parecchi dei superstiti delle antiche Legislature, e forse anco parecchi dei nostri nuovi colleghi che hanno la fortuna invidiabilissima di essere più giovani, e che avranno, poichè aspiravano alla vita politica, percorso le precedenti discussioni parlamentari, avranno veduto come per combattere il sistema che debolmente io cercava col mio amico Perazzi d'introdurre, vi si opponesse che se il macinato vi era, doveva esserci come vuole essere, e si accennava al sistema della riscossione diretta. Rammento che il mio portafogli, il quale del resto valeva poco, corse non pochi rischi, appunto perchè si opponeva che se il macinato doveva esserci, dovevano applicarsi i metodi capaci a raggiungere lo scopo che la Camera si proponeva.

Ora, signori, nella primavera scorsa (eravamo nel periodo delle riforme, ve ne ricorderete m'immagino) (*ilarità*), c'era chi voleva che si facesse una certa parte a questi desiderii. Quale fu il risultato? Fu la legge votata in questa primavera. Ed infatti a relatore della medesima fu chiamato un nostro collega, l'onorevole Marazio, il quale, mi piace rendergli questa giustizia, ha studiato molto la questione del macinato, facendo parte della Commissione d'inchiesta del macinato, ma che coll'onorevole Cencelli e parecchi altri era venuto appunto nell'opinione che si dovesse applicare il sistema romano, cioè quello della riscossione diretta.

Or bene, l'onorevole Marazio, nell'esprimere l'opinione della Commissione, che cosa diceva nella sua relazione?

Diceva: quando nei casi eccezionali ci vorrà l'applicazione della riscossione diretta sarà troppo venire addirittura al sistema romano, ma converrà dare le facoltà occorrenti all'amministrazione.

E poi aggiungeva: « ci siamo agevolmente persuasi come le condizioni essenziali fossero il pagamento della tassa all'introduzione del cereale nel mulino, la prova della tassa pagata della quale deve essere fornita qualsiasi quantità di cereali che si trovi quivi; la vigilanza costante dell'amministrazione sotto le sanzioni delle leggi sul dazio-consumo le quali sono sembrate per analogia applicabili al caso nostro. »

Ecco quale è stato il concetto col quale sono state fatte le riforme questa primavera; quindi, o signori, io domando, ebbe torto il Ministero nel fare ciò che fece?

Voce a sinistra. L'articolo 5 non dice questo!

SELLA. Non dice questo?

Ma vedete che combinazione! L'articolo quinto della legge che venne approvata sul macinato fa uso delle stesse locuzioni delle quali fa uso la legge del dazio-consumo.

Voce a sinistra. L'abbiamo rilevato!

SELLA. Se l'avete rilevato, c'intenderemo più presto. L'articolo 5 della legge sul macinato dice:

« Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini, per l'esercizio ed il controllo della macinazione nei medesimi. »

Veniamo ora alla legge del dazio-consumo; essa dice...

ERCOLE. Articolo 19.

SELLA. Ah! l'avete veduto, ma non ne avete parlato finora a quanto mi pare. (*ilarità*)

ERCOLE. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Sella, continui.

SELLA. Mi permetta l'onorevole presidente di dire che non intendeva dire cosa dispiacevole all'onorevole interruttore, tanto più che egli finora non ha preso parte in questa discussione.

Ora proseguo.

« Legge sul dazio-consumo, articolo 19:

« Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

« 1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi.

« 2° Pel deposito...

« 3° Per l'esercizio e pel controllo... »

O signori, qui io dichiaro che da ieri in qua io ho guardato dentro a tutto ciò quel tanto che mi bastava per la coscienza del mio voto. Non aspettandomi di essere preso così per la chioma, e portato dentro la discussione, non mi addentrarai in troppi particolari.

Credo di non errare affermando che il concetto del Ministero fu quello che ho testè annunziato. Si chiese il Ministero: che cosa ha voluto la Camera? Ha voluto che per questo caso eccezionale della riscossione diretta, che taluni (se ne sentì qualcuno anche ieri) hanno in mente che debba essere il metodo con cui applicarsi il macinato, il Governo si attenga alle norme del dazio-consumo.

Voce a sinistra. No! no!

SELLA. Almeno tale è il criterio sopra questa questione per quel che riguarda la mia coscienza. Non intendo certo imporre le mie opinioni ad altri.

Vediamo ora se il regolamento del macinato ab-

bia ecceduto questo concetto, cioè applicare alla riscossione diretta del macinato le norme vigenti per il dazio di consumo.

L'articolo 2 del regolamento del dazio-consumo dice:

« Intorno alla linea daziaria dei comuni chiusi e fino alla distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. »

L'articolo 182 del regolamento sul macinato dice:

« Intorno ai mulini e fino alla distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. »

I due articoli sono identici persino nei punti e nelle virgole.

Si è parlato delle pene e dei contravventori, sempre partendo dallo stesso concetto.

SORRENTINO. Ma c'è la legge.

SELLA. Io so bene che tale non è il concetto dell'onorevole Sorrentino...

SORRENTINO. Non è il concetto mio, è il concetto della legge.

PRESIDENTE. Non interrompano.

SELLA. L'articolo 5 dice che il Ministero è in facoltà di stabilire le discipline e le norme occorrenti. Adesso io mi spiego come il Ministero abbia adottate le norme che ha sancite.

SORRENTINO. Fa l'avvocato.

SELLA. Non ho mai fatto l'avvocato. Non ho la fortuna di esserlo. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Non interrompano. La discussione non può procedere in questo modo. Continui, onorevole Sella.

SELLA. Se vi ho da confessare anche un'altra impressione, che ho avuta fin da questa primavera, sopra questo argomento della riscossione diretta del macinato nei mulini, dove si credeva indispensabile, vi dirò che tanto nella relazione, come nella discussione si è sempre ammesso che questa riscossione diretta doveva essere riservata come l'ultima cartuccia dell'arsenale finanziario relativamente al macinato, cartuccia da non abbruciarsi che in casi estremi, nei casi in cui non si riesce a fare giustizia altrimenti. E mi è sembrato che avvenisse qui qualche cosa di simile a ciò che è accaduto nel lotto.

Molti qui si ricorderanno che nel 1863 si è discusso e votato una legge sul lotto. Che cosa ha fatto la Camera? Essa ha manifestato questo sentimento: finchè si tratta di un articolo, il quale dica che si deve mantenere per le tristi nostre condi-

zioni finanziarie una cosa così brutta come il lotto, pazienza; ma se si tratta di disciplinarlo, la Camera in questo non ci vuole entrare; lo faccia il Ministero e si abbia esso le facoltà necessarie per farlo.

Ora mi è sembrato che nel macinato avvenisse qualche cosa di simile e che si dicesse: noi ammettiamo che vi possano essere taluni casi estremi, in cui non si può fare a meno, come stanno le cose, di venire alla riscossione diretta: ebbene diamo le facoltà necessarie al Ministero, imperocchè noi ammettiamo che questa riscossione diretta non si deve applicare che in casi estremi.

È poi ancora annunziato, in una solenne relazione parlamentare, quale fosse il concetto della Commissione che proponeva questa riforma, e che emendava anzi la proposta primitiva del Ministero; mi pare per conseguenza che si possa perfettamente intendere ed ammettere come il Ministero partisse da questo concetto, che egli doveva uniformarsi alle prescrizioni di legge, di regolamento che governano attualmente il dazio-consumo.

Io potrei ancora adesso citare qualche altro particolare; pochissimi del resto, perchè io mi sono fermato solo sopra alcuni punti, giacchè non intendeva di prendere parte alla discussione.

Per esempio, quanto alle pene ai contravventori, io vedo che le disposizioni del regolamento doganale non sono state solitamente applicate al dazio-consumo per effetto del regolamento del 1874, ma per effetto di legge. Ed io credo che fosse questo l'articolo che cercava l'onorevole guardasigilli quando mi fece chiedere il regolamento.

Infatti l'articolo 25 della legge sul dazio-consumo del 1864 dice:

« Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusive del regolamento doganale, approvato provvisoriamente con legge 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge. »

Ma, o signori, da quello che ho premesso voi capirete che, per me, la questione che si solleva oggi mi renderebbe poco favorevole all'operato del Ministero, quando egli fosse andato per la via della riscossione diretta. È questo un punto di vista un poco diverso da quello enunciato finora; ma ciascuno ha la sua coscienza. Se io avessi veduto il ministro delle finanze andare abbandonando il sistema meccanico per entrare nel sistema diretto, se avessi veduto nell'onorevole Minghetti un uomo, il quale tendeva a lasciare i congegni meccanici per venire ai custodi pesatori ed alle bollette, me lo perdoni l'onorevole Minghetti, io mi sarei unito agli oppositori. L'avrei fatto per vedute assai diverse dalle loro, ma non avrei, in tal caso, potuto ammet-

tere l'opportunità di quello che egli avrebbe fatto. Quindi io mi sono informato, signori, cioè non solo io, ma la Commissione del bilancio si è informata dell'estensione che avesse avuto questa riscossione del macinato per metodo diretto. Nella relazione del nostro tanto arguto, quanto breve relatore, l'onorevole Mantellini, io trovo due righe, che per me sono molto, le quali righe dicono: « al 30 novembre si avevano applicati 60,704 contatori, 11, badate, 11 mulini appaltati, 15 soggetti alla riscossione diretta. » Quindi, o signori, io sono perfettamente tranquillo che l'amministrazione del macinato, di cui oggi ha la fortuna di essere il generale in capo l'onorevole Minghetti (*Ilarità*), non tende per nulla ad estendere, o, per meglio dire, a camminare verso l'applicazione del sistema di riscossione diretta. Io so invece che essa tende con tutte le sue forze, e fa diligenze grandissime per l'applicazione del sistema meccanico, e che si continua a provare e riprovare nuovi congegni.

Se le prime macchine a vapore di Watt apparirebbero oggi troppo imperfette, stante i progressi grandissimi fatti dalla meccanica, niuno pretenderà che nei congegni meccanici applicati alla riscossione del macinato si sia giunti di primo tratto alla perfezione, e che dal cervello del mio amico Perazzi sia sorta Minerva addirittura armata di tutto punto in guisa che alla posterità non fosse rimasto possibile alcun perfezionamento.

Quindi, o signori, nella questione che si agita, io voto contro qualunque proposta che non sia più che chiara (mi pare che sia meglio fare delle proposte ben chiare: o si biasima o non si biasima l'operato del Governo), e voto contro ogni proposta che tenda a biasimare il Governo.

Io convengo che strada facendo s'impara, può essere che in questo regolamento l'esperienza, altre riflessioni, altri consigli, ma soprattutto l'esperienza, la vera *rerum magistra*, consiglino all'onorevole ministro di introdurre delle variazioni, ed allora si facciano. Se c'è un rimprovero da fare in generale alle amministrazioni, egli è quello di mutare troppo spesso i loro regolamenti, mentre sarebbe desiderabile che andassero a rilento nel variarli. Anzichè spingere il ministro in questo senso, vorrei dirgli: piano, piano; mutate sì, ma siate in tutti i casi ben sicuri di non far peggio toccando e ritoccando. Prima che l'esperienza sia ben completa, per amor del cielo, non toccate solo per toccare. Non sostengo, come non sosterrà l'onorevole Minghetti, che tutto sia perfetto.

Ci sarà a dire e ridire quanto volete; l'esperienza indicherà quello che si avrà da fare, ed a misura che si riconosceranno inconvenienti, si provvederà.

Posso unirmi a chi così pensa, e non vorrei colle mie parole, col mio voto distogliere quest'opera riparatrice. Ma se si trattasse di disapprovare in qualunque modo l'operato dell'amministrazione del macinato, l'operato del ministro delle finanze per ciò che riguarda il macinato, non potrei che oppormi. Vi sono, signori, due ordini d'idee che facilmente spiegano i diversi modi di considerare le cose. L'onorevole Sorrentino ieri, nelle sue prime parole, si mostrava abbastanza benigno, egli diceva: badate che c'è qualche inconveniente; ed io quasi quasi sarei stato disposto a dire lo stesso, sarei stato disposto a dire: affidatevi all'esperienza soprattutto e non tanto ai consigli *a priori*, dei quali m'immagino che molti ne avrà intesi l'onorevole Minghetti, e quando l'esperienza vi avrà indicato un qualche inconveniente, riparatevi.

Per tal modo non ci sarebbe stata grande divergenza fra l'onorevole Sorrentino e me; ma quali sono gli effetti della discussione in un'assemblea politica? Le questioni politiche molto facilmente sorgono; è curioso che anche nelle questioni amministrative, nelle legali, persino nelle tecniche si ottiene questo curioso risultato, che tutti gli amici politici di un colore la pensano in un modo, e gli amici politici di un altro colore la pensano in modo diametralmente opposto. (*ilarità*) Egli è che, volere o non volere, la camicia di Nesso, la veste politica, ci sta addosso, e non possiamo, anche volendo, spogliarcene.

Ma prescindendo dalla questione politica, credo che quando si tratta del macinato, ci sono due ordini d'idee. C'è chi vuole il macinato, e chi non lo vuole. Ora, chi vuole il macinato, perchè è convinto della dolorosa necessità per la nostra finanza di mantenere codesta tassa, sapete, signori, in che condizioni d'animo si trova? Si trova disposto ad avere molta tolleranza per l'amministrazione, ad incoraggiarla...

Voci a sinistra. Alla illegalità!

SELLA. Non alla illegalità, ma quando tenta e fa il bene.

Io sono in quest'ordine d'idee, e credo di non essere il solo. (No! no! *a destra*) Dunque molta tolleranza, molta indulgenza, molta benevolenza per l'amministrazione, e quindi la più grande disposizione a sostenerla e sorreggerla.

C'è un altro ordine d'idee nel quale stanno quelli che non vogliono il macinato, ed allora...

ERCOLE. Non è quella la questione.

SELLA. Sarà per altri diversa, per me è assolutamente questa. (Bene! *a destra*) Chi sta in un contrario pensiero è sempre in arme. Succede il più insignificante inconveniente, voglio anche ammet-

tere un piccolo sbaglio, fuoco su tutta la linea! Quindi è, o signori, che io, il quale sono convinto, e pur troppo quello che va accadendo sempre più mel conferma, che la dolorosa necessità per l'Italia di avere la tassa del macinato durerà lunga pezza, porto in questa discussione tutta quanta la indulgenza e la benevolenza, e sosterrò il Governo col mio voto. (Bene! Bravo! *a destra*)

Molte voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura...

ERCOLE ed ABIGNENTE. Domando la parola contro la chiusura.

MANTELLINI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Perdoni, se la Camera delibera di chiudere la discussione, io non posso...

MANTELLINI, *relatore*. Ma io l'ho domandata per un fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

MANTELLINI, *relatore*. È facile accennarlo. L'onorevole Della Rocca ha fatto una intemerata al Consiglio di Stato perchè non vide quello che doveva vedere. (No! no! *a sinistra*) Gli onorevoli Crispi e Sorrentino e credo altri, hanno invece detto che il Consiglio di Stato ha risposto alla domanda di parere che gli era stata fatta dal Ministero, nel senso di non ammettere l'articolo segnatamente delle zone perchè illegittimo.

Ora io teneva a dare una brevissima spiegazione su ciò. Io non ho diritto di parlare a nome del Consiglio di Stato. (*Voci.* È naturale!) Ma intendete anche, o signori, la posizione speciale nella quale io mi sono trovato e mi trovo e che mi dà il diritto di dire, che il Consiglio di Stato non si meritava, nè quella intemerata, nè quella lode data come e da chi fu data. Imperocchè, o signori, spieghiamoci chiaramente.

La legge, che votammo nel giugno passato in cinque articoli, rimanda al regolamento lo stabilire le norme per la sua applicazione; e questi cinque articoli che rimandano le discipline intorno a siffatta materia al regolamento, hanno dovuto essere eseguiti e lo furono.

Ora, che cosa è accaduto? Il meglio sarebbe stato non parlare di regolamento. Io non conosco cosa più penosa per una amministrazione che il fare ogni giorno regolamenti, mutarli, rinnovarli; io non credo che ci sia altro lavoro più ingrato se non forse quello della Giunta delle elezioni. (*Si ride*)

Ebbene, a questo lavoro improbo noi ci siamo prestati, abbiamo discusso settimane intiere articolo per articolo, ci siamo qualche volta accapigliati, come portava del resto la natura delle que-

stioni, e un po' l'indole dei contendenti. E quale è stato il risultato di queste nostre lotte?

Il risultato fu questo, che si proponeva un regolamento di 377 articoli, e si è fatto di 313. Converterete che anche questo non fu piccolo guadagno.

Risa a sinistra)

Io debbo tuttavia ad onore del vero soggiungere che sopra tutte le questioni andammo sempre d'accordo nella conclusione.

Volete sapere come la pensasse il Consiglio di Stato sulla questione delle zone? Ve lo dico. Il Consiglio di Stato sulla questione delle zone non sollevò dubbi di legittimità, solamente fece delle riserve di convenienza, mise l'amministrazione sulla avvertenza di applicare prudentemente quelle disposizioni che potevano dar luogo a qualche quistione, suscitare qualche contestazione.

Il Consiglio di Stato rammentò che il regolamento aveva dato occasione in altri tempi a quistioni state definite perfino dalle Corti supreme di cassazione del regno; e quindi consigliò di essere temperanti nell'applicare queste disposizioni, dachè nella pratica potevano apparire e forse anche risultare troppo gravose.

Ecco quale fu il suggerimento, quale il parere del Consiglio di Stato.

I suoi dubbi furono dubbi di convenienza, non di legittimità; d'applicazione e non di principio; ed io credo che nessuno possa tacciare il Ministero, il quale ha poi la responsabilità dell'andamento del servizio, se in una quistione di convenienza sia andato diritto per la sua via. E per andarvi non vi era poi, e non vi è gran pericolo; a meno che non si vogliano prendere le mosche vicine per aquile lontane (*Si ride*), non vi è pericolo che ne venga rovina all'amministrazione dello Stato o alla giustizia.

Avete già sentito che fra mulini appaltati e mulini dove si sia applicata la riscossione diretta, non ce ne sono in tutto che 26, mentre i mulini sono più di 60,000.

Dunque non esageriamo, parliamo in relazione a casi pratici, a casi contingibili, e vedremo che non vi era luogo a tante paure.

Io non aveva da dare che queste spiegazioni. (Bravo! Bene! *a destra*)

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

ERCOLE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Io prego la Camera di non procedere alla chiusura, perchè, dopo le ultime parole dell'onorevole Sella, io credo che almeno qualcuno che siede

a questa parte (*Accennando a sinistra*) gli possa rispondere.

L'onorevole Sella ha detto che la quistione è circoscritta fra coloro che vogliono il macinato e fra coloro che non lo vogliono.

Mi permetta l'onorevole Sella, io voglio l'osservanza delle leggi, e primo ad osservarla dev'essere il potere esecutivo...

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, questo non si chiama parlare contro la chiusura. Ha delle ragioni da addurre contro la chiusura? Le adduca, e la Camera deciderà.

ERCOLE. Debbo addurre gli argomenti...

PRESIDENTE. Oh! degli argomenti se ne trovano sempre.

ERCOLE. Io ho già detto che le ragioni che militano contro la chiusura sono gli stessi argomenti messi innanzi dall'onorevole Sella, il quale dice che la questione è circoscritta fra coloro che vogliono la legge sul macinato e coloro che non la vogliono. Io credo che debba essere permesso ad un deputato di rispondergli e dire che l'onorevole Sella ha spostato la questione.

PRESIDENTE. Va bene: parlerà dopo, se la Camera lo permetterà. È inutile che si voti la chiusura, se si lascia libero a chiunque di parlare. Il regolamento va rispettato.

ERCOLE. Ma la Camera non può votare la chiusura, poichè la questione sollevata dall'onorevole Sorrentino è un'accusa al potere esecutivo di avere col suo decreto 13 settembre ultimo violata la legge. La Camera mi renderà giustizia che nelle tornate del 2 maggio e del 3 giugno io ho chiamata la sua attenzione su questo argomento, e che l'onorevole Minghetti ci assicurò che si porrà ogni cura perchè il regolamento non si allontanasse menomamente dalla legge. (*Basta! — Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, parli contro la chiusura. Io non posso lasciarlo continuare in questo senso.

ERCOLE. Io dirò soltanto che, qualunque sia il voto della Camera, non impedirà alle supreme Corti di cassazione (*Oh! oh!*) di dichiarare nullo ed irritato il decreto, di cui si tratta, come dichiararono più volte nullo ed irritato il precedente decreto 25 giugno 1871.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, tutto questo non è parlare contro la chiusura. Io non lo posso lasciare continuare.

ERCOLE. Ma questi sono argomenti contro la chiusura.

PRESIDENTE. Sono argomenti in merito.

ERCOLE. L'onorevole Sella che ha difeso l'amministrazione del macinato non avrebbe dovuto di-

menticare che le Corti di cassazione di Torino e di Napoli il 13 marzo e 24 maggio 1871 dichiararono incostituzionale il suo decreto del 1871, perchè nei regolamenti non si possono aggiungere disposizioni nuove e non contenute nella legge.

PRESIDENTE. Le ho già dichiarato che non posso lasciarlo continuare. Metto ai voti la chiusura.

ERCOLE. La prego a mantenermi la parola.

PRESIDENTE. Gliela manterrei se parlasse realmente contro la chiusura. Ma i suoi sono espedienti per parlare in merito.

ERCOLE. L'onorevole Sella ha spostato la questione... (*Rumori vivissimi — Interruzioni*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La Camera delibera di chiudere la discussione.)

LONGO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Che dichiarazione vuol fare?

LONGO. Dirò brevi parole.

PRESIDENTE. Ma la Camera ha chiusa la discussione, ed io non posso...

LONGO. Io dichiaro di astenermi dal voto, e ne dirò le ragioni. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Se non fanno silenzio, è impossibile andare avanti.

Onorevole Longo, che cosa intende di dichiarare?

LONGO. Parendomi che in tutta questa lunga discussione...

PRESIDENTE. Che non è finita ancora. Ci sono degli ordini del giorno. (*Rumori a sinistra*)

Lascino che dichiaro la mia idea. Non piglio lezioni da nessuno per fare il mio dovere.

SORRENTINO. Il regolamento permette di fare una dichiarazione a qualunque deputato.

PRESIDENTE. Ma è inutile. Se non si rispetta il principio elettivo, si può chiudere il Parlamento.

Qual dichiarazione vuol fare l'onorevole Longo?

LONGO. Siccome in tutta questa lunga discussione si trova impegnata la libertà dei giudizi che la magistratura è chiamata tuttodì a rendere sulla questione del valore che possono avere i regolamenti di fronte alle leggi, io, magistrato, mi astengo dal votare. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che, oltre all'ordine del giorno stato presentato dall'onorevole Sorrentino, ve ne sono tre altri.

Il primo è stato presentato dagli onorevoli Fossa, Sebastiani, Massa, Mongini, Torrigiani e Bonvicini, e suona come segue:

« La Camera, prendendo atto delle dichiara-

zioni del ministro delle finanze, passa all'ordine del giorno. »

Poi viene un ordine del giorno presentato dall'onorevole Negrotto, che è il seguente:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze circa il prendere in esame il nuovo regolamento della legge sul macinato, passa all'ordine del giorno. »

Finalmente v'è un ordine del giorno, sottoscritto dall'onorevole Mancini, che suona così:

« La Camera invita il Ministero a rivedere il regolamento per la tassa sul macinato, approvato con decreto reale del 13 settembre 1874, ed a sospendere l'esecuzione degli articoli 182 a 188 del medesimo, riguardanti le zone di vigilanza intorno ai mulini; degli articoli 177 e 178 contenenti il divieto del lavoro e delle operazioni di macinazione nelle ore notturne; dell'articolo 273 che autorizza l'arresto preventivo fuori dei casi permessi dalla legge di procedura penale; e dell'articolo 275 che autorizza il sequestro dei veicoli e mezzi di trasporto a garanzia delle multe, e passa all'ordine del giorno. »

Domando anzitutto se l'ordine del giorno dell'onorevole Fossa ed altri è appoggiato.

(È appoggiato.)

Onorevole Fossa, le do la parola per isvolgerlo.

FOSSA. Il senso e l'opportunità dell'ordine del giorno che, unitamente ad altri nostri colleghi, ho avuto l'onore di presentare, mi sembrano evidenti, nè io vorrei permettermi di spendere parole a dimostrarlo.

Le dichiarazioni che ha fatte l'onorevole ministro delle finanze sono chiare ed esplicite. Egli crede di non avere varcato i limiti dei suoi poteri, i confini segnati dall'indole e dallo scopo dei regolamenti nello stabilire le disposizioni del nuovo regolamento sul macinato. Però egli soggiunge, dando una promessa alla Camera ed al paese, che qualora nella pratica applicazione si venissero a riscontrare degli inconvenienti (e fra questi inconvenienti quando vi fosse il caso di una disposizione regolamentare che non fosse in perfetta armonia con la legge non tarderebbe ad essere rilevato e dimostrato avanti i tribunali) non frapporterebbe indugio ad apportare al regolamento quelle modificazioni che fossero necessarie.

Credo, o signori, che non sia agevole per tutti emettere in questo momento sicuro giudizio se alcune delle molte disposizioni del nuovo regolamento presenti qualche contraddizione con la legge. Credo che non sarebbe prudente il farlo. La legge ha lasciato al potere esecutivo una facoltà assai ampia di stabilire le norme per i casi speciali. Ciò mi sembra in-

contestabile. Di questa facoltà si è valsa l'amministrazione.

Le leggi ed i regolamenti sul macinato possono dare luogo a molti inconvenienti. Certo non sono la cosa più perfetta. Ma se da una parte interessa che non vi siano vessazioni, che non vi sia rigorismo fiscale, dall'altra è giusto che, se l'imposta è pagata dai contribuenti, sia lo Stato che debba approfittarne. Sono lo studio e soprattutto l'esperienza, diceva l'onorevole Sella, che dovranno suggerire molti miglioramenti alle leggi ed ai regolamenti, specialmente in questa materia del macinato.

Non ripeto le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze. A noi parve che queste dichiarazioni fossero rassicuranti, che debbano bastare a tranquillare gli animi di tutti ed abbiamo presentato l'ordine del giorno da noi firmato.

Abbiamo udito la lettura di un altro ordine del giorno proposto dall'onorevole Negrotto. A me e ad altri nostri colleghi non è sembrato che vi sia sostanziale differenza fra le due proposte. Se non siamo caduti in errore, se il senso dell'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto è lo stesso di quello che ho avuto l'onore di brevemente svolgere, sarebbe cosa per noi indifferente affatto che l'una piuttosto che l'altra delle due proposte fosse ammessa alla votazione e fosse dalla Camera accettata. Che se invece il senso dell'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto andasse più in là e per avventura potesse involgere, ciò che non ci pare e non crediamo, una censura al Governo, noi insisteremo nella nostra proposta, perchè non crediamo che sia il caso di un voto di biasimo. (Bene! a destra)

PRESIDENTE. Viene l'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto, che è il seguente :

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze circa il prendere in esame il nuovo regolamento della legge del macinato, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Negrotto ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

NEGROTTA. Prima di cominciare a sviluppare il mio ordine del giorno, risponderò alle parole dette in ultimo del suo discorso dall'onorevole Fossa.

L'onorevole Fossa diceva: a meno che l'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto non provi qualche cosa di biasimo, noi lo voteremo. Ha detto così. Ebbene, io risponderò all'onorevole Fossa che allorché io faccio una dichiarazione od un ordine del giorno vuol significare quello che in esso è scritto nè più nè meno; non sono uso a fare mai sotterfugi

nè sottintesi, esprimo sempre francamente quello che penso.

Fatta questa dichiarazione, debbo dire alla Camera che sinceramente ieri sera, sul finire della seduta, io rimasi addolorato che per una questione di regolamento, e qui debbo dichiarare che non intendo di imputarne nessun partito nè il Governo, forse si deve al carattere vivace italiano, mi è doluto, ripeto, che per una questione di regolamento siasi venuto a fare una questione abbastanza grave, politica, e tanto più me ne doleva in quanto che, dal modo in cui era stata posta innanzi la proposta dell'onorevole Sorrentino, evidentemente egli non faceva che chiedere al Governo che esaminasse se si potesse emendare tale regolamento col quale credevasi potesse essere stata in qualche guisa violata la legge.

Avrei fino da ieri sera proposto l'ordine del giorno che oggi ho presentato, ma, vi confesso, non lo feci, perchè coll'agitazione che vi era nella Camera, ho compreso che la mia proposta non sarebbe stata approvata, e quindi sarebbe stato allontanato lo scopo mio, che era quello di vedere che, se vi fossero delle mende in questo regolamento, vi ci si portasse rimedio, lasciando da parte ogni altra questione; perciò ho fatta invece la proposta sospensiva. Oggi si è ritornati alla questione ed abbiamo udita una lunga discussione sì da una parte che dall'altra di questa Camera; udimmo pure il ministro, anzi ne udimmo due per un incidente che nulla aveva da fare colla legge del macinato, e dopo tutto ciò, ve lo confesso, sono rimasto persuaso che il Ministero non abbia voluto violare la legge; però quando in una lunga discussione si dicono delle buone ragioni da una parte e dall'altra, confesso che sarei rimasto perplesso, se non fosse avvenuto un fatto che troncava ogni questione. L'onorevole ministro per le finanze, sul finire della discussione, scorse a dichiarare che egli non aveva alcuna difficoltà, quando non gli fosse imposto, di riesaminare questo regolamento e di portarvi tutte le modificazioni che avesse riputato necessarie nell'interesse delle finanze e dei contribuenti. Or bene, dopo questa dichiarazione dell'onorevole ministro, essendo mio unico scopo, all'infuori di qualunque questione di partito, il bene e l'utile del paese, pensai che sarebbe stato opportuno di presentare una proposta la quale ponesse fine a tale questione e togliesse di mezzo il pericolo che con un voto politico venisse in qualche modo pregiudicata nell'interesse della finanza, ovvero in quello dei contribuenti.

Ciò posto, io oso sperare che il mio ordine del giorno sarà dal ministro accettato, e sarà dagli ono-

revoli miei colleghi appoggiato, imperocchè io sono intimamente convinto che allorchando un gentiluomo qual è l'onorevole ministro ha preso l'impegno, se lo riconoscerà del caso, di modificare tale regolamento, non possa dubitarsi della sua parola, e che quindi si possa da tutte le parti approvare la proposta che ho avuto l'onore di deporre al banco dell'a Presidenza.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini (*V. sopra*) è appoggiato?

(È appoggiato.)

Onorevole Mancini, ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI. Signori, nel mio ordine del giorno ho creduto utile di indicare in un modo peculiare e concreto, quali sono le parti principali del regolamento che a me sembrano avere invaso manifestamente il campo della legge, per escludere perentoriamente ogni dubbio che le accuse d'incostituzionalità e d'illegalità sollevate contro il regolamento medesimo provengano da oblio, confusione, o poca attenzione alle disposizioni della legge che si affermano violate.

Ho esaminato colla più scrupolosa imparzialità nella mia coscienza se vi fosse almeno ragionevole incertezza, dappoichè in questo caso un regolamento d'incerta illegalità potrebbe continuare ad avere intanto esecuzione senza scandalo, e senza generare nel paese la funesta persuasione che le leggi siano un vano nome, che il Governo non sia obbligato a rispettarle, e che dimostrata la loro violazione ed offesa in questo recinto, i richiami dei rappresentanti della nazione, incaricati di vegliare alla loro custodia, non possano giammai sperare alcun serio risultamento, ed ormai i contribuenti possano essere abusivamente aggravati senza che ad essi sia dato sperare giustizia veruna da coloro ai quali incombe il sacro dovere di renderla.

Con questo divisamento io prescelgo quattro punti, che mi sono sembrati, in mezzo a tutte queste discussioni, i principali.

Si è affermato che il ministro delle finanze ha in certo modo riconosciuto di essere col regolamento trascorso al di là dei suoi poteri. Ma, signori, ove ciò sia, a me sarebbe incomprendibile come si potrebbe dal Parlamento autorizzare col suo voto, ed anche tacitamente colla sua tolleranza, che si continui ad imporre l'osservanza di un regolamento che il suo proprio autore, il ministro stesso, meglio informato, avesse dichiarato e riconosciuto ripugnante alle disposizioni della legge.

L'onorevole Sella invece viene inanzi con un'altra maniera di argomentare. Egli disse anzitutto: « Badate, questa è una tassa importante e difficile. Chi vuole il fine, deve volerne i mezzi, e perciò si

deve in questa ardua materia molta tolleranza e benevolenza verso l'amministrazione. Coloro i quali non l'usano, non vogliono la tassa. »

Ed io rispondo: Certamente non intendo abdicare in alcuna maniera la mia invincibile ripugnanza per il principio di una tassa, la quale grava più assai il proletario e il contadino che i contribuenti ricchi ed agiati e me stesso, perchè non posso ammettere che sia giusta quella distribuzione della imposta per cui sono maggiormente gravati i più poveri e meno abbienti: tuttavia, poichè la legge esiste, sono lontanissimo dal pensiero di volerne impedire ed attraversare l'esecuzione. Ma è bene inteso che la esecuzione deve essere fatta entro i limiti dei mezzi legali. Se l'onorevole Sella volesse indirettamente significare che vi sono certe imposte e certe leggi tributarie, che, per la loro natura ed oggetto, non sono suscettibili di ottenere esecuzione con questi mezzi legittimi ed irreprensibili, che di necessità bisogna cadere nella illegalità e nell'abuso, e che conviene rassegnarsi ad usare indulgenza verso la illegalità e l'abuso; io gli risponderei che non posso seguirlo in questo cammino, che in fatto di ortodossia costituzionale un abisso mi separa da lui, e che la tassa del macinato non avrebbe finora trovato un censore più di lui acerbo e severo; ed in verità, quando si riconosce che una tassa non sia altrimenti esigibile fuorchè mediante l'adozione e l'impiego di mezzi arbitrariamente autorizzati, eccedenti le facoltà garantite dalle leggi, e non conciliabili coi principii raccomandati dalla moderna civiltà, certamente se ne fa la più aspra e sanguinosa censura. (*Benissimo! Bravo! a sinistra*)

Ma egli soggiungeva che, l'onorevole ministro per le finanze avendo annunziato essere scarso il numero dei mulini appaltati, e di quegli altri a cui debbano applicarsi le controverse discipline verso le quali egli stesso, il Sella, manifestò profonda antipatia, potessero chiudersi gli occhi, mentre, se in vece si trattasse di autorizzare sopra larga scala la riscossione diretta della imposta sul macinato, egli stesso si farebbe oppositore, e sorgerebbe, così egli diceva, quest'oggi a dare il suo voto contrario al Ministero.

Signori, se io non m'inganno, basta leggere l'ammasso di regolamenti da sei anni emanati su questa disgraziata imposta, per venire a questa deplorabile conclusione, che cioè siamo riusciti, per rendere possibile l'imposta, a raccogliere e mettere insieme il pessimo di entrambi i sistemi. (*Bravo! a sinistra*)

Infatti, con imprevida e grave spesa, pascendoci di fallaci illusioni, noi siamo ricorsi alla meccanica, adoperando nella misura e percezione dell'imposta il congegno del contatore, che giudici

competenti e Commissioni speciali delegate da questa Camera hanno riconosciuto e dichiarato impotente a garantire l'equa e giusta distribuzione dell'imposta; e ci siamo lusingati che con ciò ad ogni modo ci esoneravamo dal bisogno di assoldare legioni di impiegati o di sorvegliatori, elemento caratteristico e deplorato nell'imposta sul macinato qual era mantenuta e riscossa dai caduti Governi d'Italia, e che il contatore ci preservava dalla dolorosa necessità di far risorgere quel sistema inquisitoriale e vessatorio che aveva fatto cadere l'antica imposta in mezzo al grido di universale esecrazione confuso colle benedizioni al nuovo ordine di cose nell'Italia risorta. (*Bene! a sinistra*)

Or bene, signori, coscienziosamente me ne appello a voi, leggete i regolamenti quali oggi sono divenuti, ed in essi che troverete? Vedrete entrambi i sistemi stranamente connessi, vedrete risuscitato il sistema di quelle legioni fiscali, che costano enormemente all'erario, d'innumerevoli sorveglianti ed agenti finanziari; e col sistema di queste zone, che ora si sono introdotte nel regolamento in questione, del divieto forzato di ogni lavoro notturno, del sequestro dei generi e dei veicoli che li trasportano, e dell'arresto benanco delle persone dei contravventori, abbiamo rinnovato quasi intiero il vecchio lusso degli arbitrii, delle abusive restrizioni della onesta libertà, delle vessazioni personali, a cui l'onorevole Sella dichiara espressamente che l'animo suo ripugna, nè sa rassegnarsi.

Ma non sono molti i mulini, egli dice, i quali non abbiano il contatore.

Se avessimo una statistica precisa ed esatta, si troverebbe probabilmente che il loro numero è ancora assai considerevole. Inoltre parecchie di queste discipline, che noi crediamo illegali, non si riferiscono esclusivamente ai mulini privi del contatore, ma anche a quelli che ne sono forniti, specialmente per ciò che concerne il lavoro della macinazione nelle ore notturne. Dunque queste disposizioni del regolamento non colpiscono soltanto pochi mulini; ve ne hanno che li colpiscono tutti, e paralizzano l'industria in ogni parte del territorio del paese.

Ma, signori, quando anche non fosse la generalità dei casi, ma il minor numero di essi, sotto l'impero delle disposizioni illegali del regolamento, vorrei domandare all'onorevole Sella se egli appartenga alla scuola di coloro pei quali anche le violazioni della legge, le illegalità, le usurpazioni dell'autorità legislativa e gli abusi che si commettono dal potere esecutivo in tal materia, invece di avere un intrinseco e gravissimo valore costituzionale, che deve necessariamente pesare nelle bilance del giudizio

dei legislatori e rappresentanti del paese cui spetta impedire che il potere esecutivo si approprii e si arroghi la potestà legislativa, debbono essere invece con diverso criterio apprezzati secondo che si applichino ad un'ampia generalità di casi o soltanto ad un numero di casi più ristretto. Il numero dei casi a cui un regolamento illegale si applica, significa nulla; la questione è di sapere se il regolamento sia, oppur no, costituzionalmente valido ed obbligatorio, se il potere esecutivo abbia, oppur no, varcati quei limiti che a lui non lice trascendere senza erigersi in legislatore, ed usurpare quei poteri che dallo Statuto fondamentale del regno in modo assoluto gli sono negati. Questa è una questione, il cui valore intrinseco non può scemare o cangiarsi in ragione del numero dei casi a cui il regolamento illegale possa ricevere la sua applicazione.

Ed ora, signori, senza più oltre intrattenermi sui pretesti onde il Ministero vorrebbe desumere le circostanze attenuanti al suo operato, dirò brevi parole sopra ciascuno dei quattro punti innanzi accennati.

Dimostrerò, spero, sino all'evidenza che in essi vi ha chiarissima violazione della legge. E quindi avrò ragione di concludere, che non potrei in veruna guisa acconsentire a qualunque deliberazione di questa Assemblea, la quale potesse avere questo significato al cospetto del paese, che cioè, denunciate in quest'Aula legislativa nei regolamenti tributari gravi e non poche violazioni di legge; dimostrata e verificata, dirò meglio confessata in certa guisa la loro esistenza dallo stesso potere esecutivo, appena radunata la nuova Legislatura, l'Assemblea che ha tanto bisogno di conquistare agli occhi degli elettori che ci hanno qui mandato il credito e la fiducia che deriva unicamente dal fedele adempimento dei grandi doveri ad essa affidati, ascolti così gravi accuse e riceva le loro prove con leggerezza e spensieratezza, che non si curi di provvedervi, e con rilassata indulgenza lasci libero il campo agli arbitrii del potere esecutivo. (*Segni di approvazione a sinistra*)

Quanto al primo punto, esso riguarda la creazione delle zone territoriali, entro le quali si vieta il deposito e la circolazione dei cereali macinati senza essere coperti della bolletta della tassa pagata. Io non ripeterò nulla di ciò che è stato detto, trattandosi ora di un semplice svolgimento del mio ordine del giorno.

Le zone di vigilanza sono contemplate dagli articoli 182 al 188 di questo regolamento.

In che consiste la risposta che si adduce per giustificarli? Si viene a rammentarci che l'articolo 5 della legge del 16 giugno 1874, poscia divenuto ar-

articolo 8 dell'unica legge coordinata, contiene questa disposizione :

« Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione, ed il deposito dei cereali *in questi mulini*, e per l'esercizio e controllo della *macinazione nei medesimi*. »

Vi prego di fermare la vostra attenzione su codeste parole.

Voi avete dato fiducia al Governo, perchè stabilisse le discipline necessarie, ma quali? Quelle necessarie pel *deposito e l'introduzione dei cereali dentro i mulini*; ma non gli avete data veruna facoltà da esercitarsi *fuori dei mulini*, fuori dell'edificio in cui la macinazione si esegue, sicchè poi potesse a suo libito ampliare ed estendere le sue discipline su quel raggio di territorio che al Governo stesso stabilir piacesse. Sarebbero queste zone poste in condizione non dissimile da quella delle zone soggette a servitù militari, le quali sapete se debbano o no fondarsi sopra una legge. Qui un semplice regolamento costituisce invece una *servitù finanziaria ed industriale* intorno ad ogni mulino, non considerando che sovente i mulini si trovano collocati nell'interno del fabbricato di piccoli vilaggi, ovvero all'estremità del fabbricato medesimo, e che si pongono con ciò in una condizione di vita impossibile tutti gli abitanti di siffatti infelici vilaggi.

Domando all'onorevole ministro per le finanze, se nella buona fede e lealtà che lo distingue, egli creda che l'articolo 5 gli abbia conferito a tal riguardo siffatto potere, e soprattutto un potere sconfinato, per mutare la condizione giuridica di tante parti del territorio nazionale, e per sopprimere o almeno grandemente restringere la libertà industriale, e quella ancora della vita privata nell'interno delle abitazioni esistenti in codeste zone. Le quali, se io sono ben informato, il Ministero proponeva a 50 metri, ed il Consiglio di Stato, il quale si divise in varie opinioni, ridusse a 25. E qui mi duole che l'onorevole ministro dissimuli la gravità di questo fatto, che mentre gli fu espressamente imposto nella legge di guidarsi nella compilazione del regolamento coi pareri del Consiglio di Stato, questo Consesso governativo anch'esso cercò, ma invano, dissuaderlo, da che difficilmente nel regolamento medesimo si potesse introdurre questo sistema delle zone, senza violare le disposizioni della legge.

Si è altresì obbietato che nell'ultima parte di questo articolo della legge vi sono parole, le quali contengono un riferimento alle disposizioni della legge e del regolamento sul dazio-consumo, donde

sono tolte ed imitate anche quelle del regolamento sul macinato.

Permettetemi, signori, che io rammenti codeste parole: « In caso di contravvenzione, sono applicabili le *sanzioni* della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sul dazio-consumo. » Non è dunque per l'incriminazione dei fatti, e tanto meno per le discipline preventive e di sorveglianza, ma solo per la specie e misura delle *sanzioni penali*, che furono introdotte nella legge queste parole. Se di ciò alcuno potesse ancora dubitare, basterebbe a convincerlo l'altra disposizione dell'articolo 40 secondo l'ultima redazione complessiva di questa legge, che corrisponde all'articolo 24 della legge 16 giugno 1874. Ivi è scritto: « Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio-consumo del 3 luglio 1864, e l'articolo 64 del regolamento doganale. »

Io mi fermo a questo articolo, perchè se fosse vero quello che oggi si vorrebbe sostenere, che cioè l'articolo 5 della legge contenga un riferimento generale ed illimitato a tutte le disposizioni della legge sul dazio-consumo e del relativo regolamento, l'articolo 24 che or ora vi ho letto, sarebbe evidentemente superfluo, e non avrebbe ragione di essere. Se in esso si è sentito il bisogno di richiamare ed applicare alle contravvenzioni della legge sul macinato unicamente gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio consumo, ed un solo degli articoli del regolamento doganale, cioè l'articolo 64; nulla meglio di ciò dimostra che il riferimento già espresso nell'articolo 5 riguardava soltanto le sanzioni e le pene, non già la materia incriminabile, nè le discipline organiche per assicurare una efficace sorveglianza preventiva.

Del resto, signori, non può esservi di ciò seria questione, è materia di buon senso; imperocchè ognuno sa che la tassa sul macinato non si paga sopra ciò che si consuma, perchè non è *tassa di consumazione*, ma invece di *produzione* e di *esercizio*.

Se dunque diversa è la materia imponibile della tassa nell'una e nell'altra legge, è impossibile che identiche abbiano ad essere le discipline per riconoscerla ed accertarla.

Dunque per me è indubitato, che nella creazione di queste zone, dovuta all'arbitrio ministeriale, senza legge, senza alcuna proposta al Parlamento, nel semplice esercizio del potere esecutivo, per un suo diretto apprezzamento, la legge è stata violata, come è stata abusivamente ristretta la libertà dei cittadini. Codesta offesa soprattutto fu recata in

tutto il reame ad un numero bene esteso di persone e famiglie che appartengono alle classi le più infelici, che sono vessate dall'imposta del macinato, e che, miei colleghi, debbono meritare tanto più la nostra protezione, perchè le medesime in questo recinto non hanno alcuno che direttamente rappresenti i loro interessi, ad esse mancando il diritto elettorale. Tanto più, signori, noi dobbiamo preoccuparci della condizione ad esse fatta da questa disposizione enormemente vincolante e lesiva della libertà industriale ed anche di quella ordinaria della vita privata.

Passo al secondo punto che riguarda il divieto del lavoro notturno. Confesso che questo mi è sembrato un gravissimo ardimento del Ministero, e vi dirò perchè. Per le abitudini e gli studi miei io non posso ignorare il movimento della giurisprudenza nel nostro paese, cui del resto debbono anche tener dietro altri non pochi che seggono nelle varie parti di questa Camera.

Ora, signori, prima dell'emanazione di questo regolamento, sotto l'impero della legge e del regolamento anteriore del 1871, l'amministrazione pretese, in virtù di un articolo da lei scritto in quel regolamento, che durante la notte potessero liberamente, da loro soli, senza alcuna formalità, introdursi nei mulini i suoi agenti finanziari, che sono così numerosi come ora vedremo, e scelti sovente in tali condizioni sociali da non offrire sufficiente garanzia di scrupolosamente rispettare i diritti dei cittadini. Altre volte pretese che i mugnai consegnassero nella sera la chiave del mulino agli agenti finanziari.

Sorse allora una viva questione, che fu portata innanzi ai tribunali, e decisa, non lo ignorate, da più Corti di cassazione del regno.

L'amministrazione, con quella medesima facilità, con cui oggi al vostro cospetto sostiene la legalità del suo operato, non mancò di sostenere innanzi ai magistrati, che essa aveva emanato ed approvato il regolamento per delegazione avutane dal Parlamento; che il potere giudiziario perciò non aveva diritto nè competenza di giudicare, se essa avesse ecceduto i limiti della sua potestà regolamentare, ed invaso il campo della legge, nell'imporre ai mugnai l'obbligo di consegnare la sera le chiavi dei mulini all'agente finanziario, per metterli così nella impossibilità di lavorare di notte, ovvero di lasciare libero accesso durante la notte a tutti gli agenti delle finanze, soli, senza testimoni e senza quelle forme e garanzie tutelari che il Codice di procedura penale prescrive, sempre che un ufficiale di polizia giudiziaria, anche per gravi motivi, deve penetrare in tempo di notte nel domicilio dei cittadini. Voi

ben sapete la questione in qual senso fu decisa. Fu decisa contro l'amministrazione; per modo che oggi si fa il tentativo di ottenere che la Camera si dimostri meno liberale della magistratura, meno sollecita della libertà dei cittadini e della incolume custodia delle leggi, di quello che siasi dimostrati i magistrati. Pensi essa dunque colla rilassatezza del suo voto di non porgere un funesto esempio, di non consigliare implicitamente i magistrati a voler chiudere gli occhi, a lasciare al potere esecutivo facoltà irrefrenata di fare tutti quei regolamenti che meglio ad esso talenti, perchè i guardiani della legge, coloro che avrebbero il dovere di impedirne la violazione, se ne mostrano poco curanti!

Ho sotto gli occhi le varie decisioni della Corte di cassazione di Torino del 14 giugno 1871, del 24 maggio e del 28 giugno 1873, senza parlare di altre che all'argomento si riferiscono.

Ecco le massime stabilite da quella Corte di cassazione:

« I delegati dell'autorità finanziaria non hanno diritto di richiedere dai mugnai, in esecuzione del regolamento, la consegna delle chiavi dei mulini nella notte, nè hanno diritto, in tempo di notte, e senza mandato della competente autorità, di entrare nei locali destinati alla macinazione dei cereali per fare verificazioni o procedere ad ispezioni dei registri.

« Gli agenti finanziari non possono introdursi nelle ore di notte nei mulini dove si lavora, senza l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo 142 del Codice di procedura penale.

« La legge sul macinato non ha conferito al Governo, per la formazione del relativo regolamento, verun potere eccezionale e più largo di quello che in via ordinaria gli appartenga, e così di fare agguinte sostanziali alla legge medesima. »

La Corte di cassazione di Napoli (13 marzo 1873) aggiunse che « trovandosi il regolamento in antitesi con la legge, questa deve prevalere sull'altro. »

E la Corte di cassazione di Firenze nel 21 febbraio 1872 si pronunciò giudicando: « che gli agenti di finanza potessero bensì introdursi anche in tempo di notte per le opportune verificazioni nei mulini, ritenendo però che ai mulini stessi non potesse impedirsi il libero lavoro durante la notte. »

Ora, o signori, quando l'amministrazione ha esauriti tutti i suoi sforzi per vincere, in siffatte contestazioni, davanti ai tribunali; quando il regolamento è stato colpito dell'anatema dell'illegalità dall'oracolo dei supremi tribunali; quando le disposizioni regolamentari, di cui oggi ci stiamo occupando, trovansi riconosciute incostituzionali dalle Corti di cassazione del regno, che fa il Ministero? Nel nuovo regolamento escogita un singolare espe-

diente, che avrebbe un aspetto comico se non costringesse a gravi e penose riflessioni.

Essa ha detto: Poichè sorgono tante questioni dal fatto dell'ingresso degli agenti fiscali in tempo di notte nei mulini, e circa il diritto dell'amministrazione di richiederne le chiavi, un divieto radicale ed assoluto sarà scritto in un articolo del nuovo regolamento, in forza del quale, durante la notte, i mulini in Italia non potranno più lavorare. Resta proibito cogli articoli 177, 178 ogni lavoro nell'interno dei mulini ed ogni operazione di macinazione nelle ore notturne, salvo che piaccia all'amministrazione concedere speciali e condizionate licenze; rimarrà a tutti gli esercenti interdetta questa industria, fuorchè dallo spuntare del sole sino al suo tramonto.

Si perda inutilmente la forza motrice, si restringa pure la produzione nazionale, ma sia soddisfatto il volere ed il puntiglio del Governo.

Ma, signori, se l'amministrazione aveva finora ammesso di non avere facoltà di impedire il lavoro, ma solo di sorvegliarlo anche in tempo di notte; se i nostri supremi magistrati hanno riconosciuto non potersi con un semplice regolamento, e fuori della legge, violare la libertà dell'industria, ed il libero esercizio dell'arte, da parte soprattutto di classi operaie che per sistema e consuetudine sogliono nelle ore notturne consacrarsi a somigliante lavoro; qual giudizio porterete voi, qual giudizio porterebbe il paese della nuova disposizione regolamentare? Voi ciò potreste fare per legge; sarebbe una legge ingiusta ed oppressiva, ma pur sempre come legge meriterebbe rispetto ed esecuzione dopo l'approvazione del Parlamento; ma invece potrà tollerarsi che il Ministero prenda sopra di sè, in questa specie di lotta corpo a corpo tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario, di eccedere quei limiti nei quali il potere giudiziario lo aveva racchiuso e contenuto?

Io avrei scrupolo di farmi responsabile di una tolleranza somigliante; crederei da questo punto le condizioni della libertà degli individui diventate un giuoco, un trastullo, un mezzo da servire unicamente ai partiti per rovesciare o per mantenere in piedi un Ministero. Io non desidero una crisi ministeriale; ma non è questo un motivo perchè gli atti illegali, i regolamenti che invadono la sfera del potere legislativo, debbano avere effetto e prevalere alle leggi. Mettiamoci d'accordo; tutti gli uomini sono fallibili: soprattutto in un regolamento così voluminoso non è da presumere che esso abbia potuto essere esaminato diligentemente articolo per articolo dal Ministero. Egli vede che l'opposizione non gli fa un grande carico di ciò, e che tiene a suo

riguardo un contegno benigno, a cui forse in nessun altro Parlamento si potrebbe sperare l'eguale.

Ma la questione se il regolamento debba mantenersi, se almeno queste parti sostanziali e veramente legislative del regolamento stesso debbano, dopo questa discussione, continuare a sussistere o sospendersi, la è questione del tutto diversa; e noi non possiamo sacrificare lo Statuto ed il credito delle nostre istituzioni ad una benevolenza, ad una tolleranza, ad un sentimento di simpatia personale, fosse anche grandissima, verso l'onorevole Minghetti.

Terzo punto è quello che riguarda l'arresto preventivo, che vien permesso nell'articolo 273 del nuovo regolamento. Ne leggerò i termini.

Prego la Camera di fare attenzione, perchè rispondo all'argomentazione con cui l'onorevole guardasigilli ha tentato difendere questa parte del regolamento:

« Gli agenti della finanza (i miei onorevoli colleghi rammentino che non si tratta qui di agenti della forza pubblica) non possono arrestare i contravventori, se non in caso di flagranza, e quando la contravvenzione sia accompagnata da un reato punito dalla legge con pena corporale. »

L'onorevole Della Rocca diceva: Questo articolo deroga alle disposizioni del Codice di procedura penale. Esso delega incaricati fiscali ad arrestare preventivamente individui che, secondo il diritto comune, secondo le leggi di procedura penale, non dovrebbero essere arrestati.

Io non risponderò all'argomentazione dell'onorevole ministro, il quale affermò tale essere l'indole dei provvedimenti d'imposta, che debbono essere considerati come eccezionali. Ma io gli domando se egli intenda autorizzare l'eccezione alle leggi non solo con provvedimenti legislativi di carattere speciale, ma anche con semplici provvedimenti regolamentari, quasi che i regolamenti riguardanti materie d'imposta possano tenere in non cale le leggi, e fare eccezioni alle disposizioni introdotte a salvaguardia e a tutela delle libertà e de' diritti dei cittadini. Egli è troppo coscienzioso giureconsulto per trascendere fino a questo eccesso, nel suo zelo per la difesa del Ministero di cui fa parte.

Nondimeno, signori, l'onorevole guardasigilli vi ha letto l'articolo 68 del Codice di procedura penale circa gli arresti in flagranza. Io non mi occuperò della sua interpretazione, per quanto egli, giurisperito insigne, non ignori tutte le questioni che anche in Francia si sono elevate per sapere se, permettendosi l'arresto in flagranza di reato, siasi

voluto parlare anche di chi commetta una semplice contravvenzione di polizia.

Io potrei fare qui una dissertazione in contrario, ma sarebbe superflua; egli conosce, e molti tra voi conoscono tutto quello che io gli potrei dire. Ma voglio ammettere il suo modo d'intendere l'articolo. Sia pure che per ogni reato, anche per contravvenzione di polizia, si possa arrestare. Ma chi ha qualità per arrestare? È scritto nell'articolo 65: « Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. »

È un mandato dunque dato dalla legge non già a chiunque, nè a qualsiasi impiegato, e tanto meno a chi neppure abbia il carattere di impiegato, ma adempia ad un incarico momentaneo. Deve procedere all'arresto in flagranza l'individuo ricoperto del carattere di *depositario della forza pubblica*, perchè allora la legge imponendogli questo delicato obbligo, trova una garanzia nella di lui dipendenza gerarchica, nell'interesse che egli ha di adempiere fedelmente le istruzioni ricevute, e nel dovere di rendere conto ai propri superiori del suo operato e dei possibili abusi.

Se dunque l'articolo 273 del regolamento avesse detto: ogni *depositario della forza pubblica* in determinati casi arresterà i contravventori in flagranza; allora sarebbe applicata la interpretazione del Codice di procedura penale propugnata dal ministro.

Ma l'articolo commette (e badate, che è un articolo di regolamento), commette questo formidabile incarico di metter le mani sulla libertà di tanti cittadini per una vera o supposta minima contravvenzione relativa alla imposta del macinato, a chi? Non solo agli *agenti della forza pubblica*, ma anche agli *agenti finanziari*.

Chi sono questi agenti della finanza? Abbiate la bontà, o signori, di gettare lo sguardo sugli articoli 258 e 154 di questo medesimo regolamento. Nell'articolo 258 si legge che debbono vigilare sui mulini non solo gli ispettori ed agenti delle imposte dirette, gli ispettori e sotto ispettori delle gabelle, ma gl'ingegneri del macinato, i capi-squadra, gli operai verificatori e gli *agenti finanziari* per la riscossione diretta della tassa. Poi si enunciano i reali carabinieri, le guardie doganali, le guardie daziarie, e gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza, che sono depositari della forza pubblica.

Questi ultimi non avevano bisogno di conseguire il loro mandato da un articolo del regolamento; ed infatti non si parla di loro nell'articolo 273. Essi avevano già nell'articolo 65 interpretato in quel rigido modo, il dovere di arrestare un col-

pevole in flagranza. Ma che ha disposto inoltre questo articolo 273? Ha esteso quel dovere ed incarico, che la legge di procedura penale non attribuisce fuorchè ad una determinata classe di funzionari pubblici, ad altre classi che non l'hanno nè dal Codice di procedura penale, nè da alcuna legge speciale da voi votata in Parlamento.

Ed acciò possiate acquistare un concetto del numero straordinario e della qualità delle persone, a cui un mandato così pericoloso è stato esteso dall'articolo 273, permettete che io vi legga le parole del citato articolo 154: « Gli agenti per la riscossione diretta della tassa saranno assunti in servizio col regolamento per l'assunzione del personale *a mercede giornaliera* addetto al servizio tecnico dei contatori. »

Dunque sono in verità legioni di poveri operai, di persone le quali debbono prestare un servizio manuale e tecnico, sono persone assunte a mercede giornaliera, che servono per pochi giorni e poi sono licenziate, e debbono essere innumerevoli su tutto il territorio dello Stato.

E potrete voi, o signori, fare così mal governo della libertà individuale dei cittadini, da tollerare che un articolo di regolamento, non già una legge, conferisca ad un tratto a tutte queste classi numerose e pericolose il dovere d'ufficio di esercitare la loro sorveglianza col porre le mani sulle persone, coll'arrestare coloro che credano contravventori?

Rimane, o signori, il quarto ed ultimo punto intorno al sequestro dei veicoli e mezzi di trasporto.

Avete udito che l'articolo 235 di questo regolamento autorizza il sequestro non solo dei cereali abusivamente macinati, ma anche dei carri, veicoli, muli e cavalli, e di tutti i mezzi di trasporto su cui vengano sorpresi questi generi nelle zone di circolazione di cui abbiamo parlato.

L'onorevole guardasigilli ha risposto non doversi dimenticare l'articolo del Codice penale, secondo il quale nelle contravvenzioni cadono in confisca non solamente i corpi del delitto, vale a dire le cose prodotte dal delitto, ma anche i mezzi che sono serviti a commettere la contravvenzione. Io ne convengo: ma in che consiste, signor guardasigilli, la contravvenzione secondo questa legge? La contravvenzione consiste unicamente nell'abusiva macinazione. Dunque si potranno sequestrare anche i mezzi che hanno servito ad operare la macinazione: ma quando la macinazione abusiva è già eseguita, la contravvenzione è consumata; ed allorchè i generi trasportati altrove si trovano sui carri e veicoli, con qual diritto voi potete estendere il sequestro anche sopra questi mezzi? Dal che viene,

se io non mi inganno, maggiormente ribadita la dimostrazione che vi ho fatto dell'illegalità del regolamento per ciò che concerne la istituzione delle zone, perchè l'attuazione delle medesime ha appunto questo effetto di allargare l'entità e l'estensione del reato, e mentre esso dovrebbe restringersi nel solo fatto della macinazione, in certa guisa il regolamento lo prolunga e lo fa continuare anche durante la circolazione ed il trasporto dei cereali già macinati entro queste zone create dallo stesso regolamento.

Non aggiungo di più.

Credo di avere ormai adempiuto al mio dovere, dimostrando con sufficiente chiarezza, che fra le altre si hanno quattro parti del regolamento in aperta contraddizione con la legge sul macinato, ed inconciliabili col rispetto e l'osservanza dovuta alla medesima.

Signori, noi abbiamo già tante volte sollevati in quest'aula vivi lamenti contro l'abuso del potere regolamentare; abbiamo riconosciuto che uno dei mezzi più ovvii e frequenti, con cui il potere esecutivo elude la legge, sia quello precisamente di scrivere nei regolamenti tali disposizioni, che non si limitano all'esecuzione della legge, ma che oltrepassano la legge, aggiungono e derogano alla legge medesima. Ora, nel caso attuale, voi avete sotto gli occhi una prova evidente, una testimonianza luminosa della giustizia di codesti lamenti.

Vorrete, oppur no, provvedere coll'autorità del vostro voto, acciò il lamentato abuso debba cessare? Se lo farete, inaugurerete nobilmente i lavori di questa nuova Legislatura: se no, il paese ne darà la responsabilità a chi spetta. (*Bravo! Benissimo!* — *Segni d'approvazione a sinistra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Non creda la Camera che io la voglia trattenerè lungamente, perchè non intendo ritornare sopra una questione abbastanza svolta. A me pare di avere dimostrato evidentemente che nello spirito e nel concetto che mossero la legge del 14 giugno 1874, e soprattutto dell'articolo 5, nello spirito che informava quell'articolo proposto dalla Commissione parlamentare stessa, vi fosse completamente la mia giustificazione per avere applicato al caso della macinazione diretta in alcuni mulini delle disposizioni speciali relative al dazio-consumo.

Queste disposizioni ricevono ogni giorno la loro esecuzione anche per opera dei comuni, senz'chè ne nasca una grande perturbazione, e del resto sono applicate a pochi e ristretti luoghi. Ben è vero ciò che disse l'onorevole Mancini, che quando si tratta di violazione di legge, non è il numero dei casi, ma

quasi il fatto in se stesso che è riprovevole; ma io credo che l'onorevole Mancini mi abbia grandemente franteso, o che io certo mi sia molto male spiegato, se egli ha potuto supporre che io accettassi il concetto di avere oltrepassato i poteri che il Parlamento mi aveva dato. Non potei mai nè immaginare nè supporre che dalle mie parole uscisse un tale sentimento; e quando risposi all'onorevole La Porta, parvemi essere stato su questo punto pienamente esplicito.

Ad ogni modo è inutile ritornare ora sull'argomento; basterà dire che appunto il soggetto di questa questione, nel modo con cui la discussione ha proceduto sinora, riesce a questo principalmente di dire, se in questo regolamento e nella parte che l'ho applicato, laddove la macinazione si fa diretta per mezzo di agenti finanziari, io abbia oltrepassato, o no, i poteri dati dal Parlamento nella legge da esso sancita.

Questa è oggimai la questione, e tutte le altre dinanzi ad essa scompaiono.

Io non potrei entrare a discutere parte a parte quello che ha detto l'onorevole Mancini, perchè dovrei di troppo dilungarmi; ma veramente alcune cose che egli ha esposte mi sono sembrate così contrarie al vero, come, per esempio, la sua interpretazione di quella sentenza della Corte di cassazione che egli portava contro di noi, mentre sarebbe il più forte appoggio del modo con cui noi abbiamo applicato quel principio nel regolamento attuale.

Ad ogni modo l'onorevole Mancini non mi chiede diesaminare nella pratica, o come ben disse l'onorevole Sella, al lume della esperienza, se difficoltà, o inconvenienti si trovino nel regolamento; non mi chiede di correggerlo, ma non esita a chiamarmi legifrago, anzi per di più egli si maraviglia quasi seco stesso che la parte a cui appartiene mi tratti con tanta benignità, che sarebbe maraviglia in qualunque altra nazione di Europa. (*Ridendo*) Io confesso che nell'udirlo mi sentivo i brividi nelle ossa (*Risa a sinistra*), non già per me, ma per i ministri di finanza degli altri Stati... (*Risa a destra*) i quali si troveranno in una condizione molto disagiata.

Ad ogni modo la spiegazione dell'onorevole Mancini mostra che io non posso in nessuna maniera aderire al suo ordine del giorno. Avrei aderito volontieri all'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto, anzi il senso letterale del suo ordine del giorno ed alcune spiegazioni che ha dato mi avrebbero indotto ad accettarlo; imperocchè egli disse: « quando crederete del caso, esaminate questo regolamento e introducete in esso emendamenti che possano essere utili. » Ma una premessa che egli fece al

suo discorso muta ogni mio pensiero, e fa sì che io non lo posso accettare. La premessa fu questa: che nella questione che oggi si tratta di decidere se il ministro delle finanze abbia oltrepassato i poteri che gli sono dati dal Parlamento, il suo animo si trovava in uno stato di perplessità! Ora io confesso che è precisamente questo *stato di perplessità* che vorrei togliere. Assolutamente io vorrei che da questa discussione ne uscissimo ben chiari, qualunque ne possa essere il risultato. Imperocchè per me si tratta di due cose. Si tratta primo, di precisare, come più volte dissi, che io non ho oltrepassati i poteri che il Parlamento mi ha dato; e la seconda questione è di prendere atto delle dichiarazioni che io feci, e che rinnovo. Le rinnovo esplicitamente, perchè lo credo necessario:

Un regolamento come quello del macinato in una materia così ardua e così difficile non può a meno, nella pratica, di non incontrare qualche difficoltà, qualche inconveniente.

Ebbene, io sono il primo a dire, che all'esperienza noi dobbiamo lasciare di mostrare questi inconvenienti, che bisogna esaminare i punti che ne hanno bisogno e venire ad un provvedimento.

In questo senso io rinnovo le mie dichiarazioni, e in questo senso, come diceva l'onorevole Fossa, che ha interpretato chiaramente il mio concetto, io posso accettare un ordine del giorno; ma non potrei accettare quello dell'onorevole Negrotto, quantunque esprima lo stesso concetto, perchè, ripeto, non posso lasciare che la Camera rimanga nello stato di perplessità, in cui esso la lascierebbe.

L'onorevole La Porta ha detto che non dovevano esservi degli equivoci, ed io partecipo alla sua opinione.

Io sono certo che nell'animo dell'onorevole Negrotto non vi fu questo concetto di lasciare una dubbio od un equivoco; ma se anche involontariamente può nascere, se anche può suscitarsi, è obbligo mio, è dovere assoluto di chi deve amministrare e far eseguire un regolamento, il sentirsi confortato dal voto del Parlamento, e non mettere la mano all'opera colla coscienza di avere fatto cosa che il Parlamento potrebbe trovare in qualche parte riprovevole.

La mia situazione è questa. Io, ministro delle finanze, debbo attuare quel regolamento; se nella pratica applicazione si troveranno degli inconvenienti e delle difficoltà, posso e debbo correggerlo; ma non posso mettermi a quest'opera se vi è il menomo dubbio che io abbia violata la legge, che abbia oltrepassati i poteri che dal Parlamento mi furono conferiti.

A me pare per conseguenza evidente che in que-

sto stato di cose io non posso accettare altro che l'ordine del giorno dell'onorevole Fossa. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti...

NEGROTTO. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non le posso accordare la parola onorevole Negrotto.

Mantiene il suo ordine del giorno?

NEGROTTO. Ho sentito che l'onorevole ministro gli ha dato un'interpretazione...

PRESIDENTE. Dichiarare se lo mantiene o lo ritira.

NEGROTTO. Ma io debbo spiegarvi.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Negrotto; io non lo posso lasciar continuare nella discussione.

NEGROTTO. Io non voglio rientrare nella discussione: desidero solamente fare una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Dichiarare se mantiene o se ritira il suo ordine del giorno.

NEGROTTO. L'onorevole ministro delle finanze asserì che una frase da me proferita nella discussione, che, cioè, io fossi rimasto perplesso per le ragioni dette da una parte e dall'altra della Camera, lo metteva nella necessità di respingere la mia proposta. È padronissimo l'onorevole ministro di accettarla o di respingerla, ma io debbo dare una spiegazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non la posso lasciare rientrare nella discussione.

NEGROTTO. Mi perdoni. Io aveva dichiarato che mi doleva che, a proposito di un regolamento, dalla Camera si facesse una questione politica. Con ciò chiaramente si può riconoscere quale fosse l'interpretazione a darsi alle poche parole colle quali io ho sviluppato il mio ordine del giorno. Ho perfino detto « che quando un gentiluomo, come è il signor ministro, promette, gli si deve credere, » parole che escludono ogni interpretazione diversa da quella che ora vorrebbe darsi alla mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque ella mantiene la sua proposta?

NEGROTTO. Sì, la mantengo.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che le varie proposte sono le seguenti:

La prima è quella dell'onorevole Sorrentino...

SORRENTINO. La ritiro e mi associo a quella dell'onorevole Negrotto.

MANCINI. Poichè l'onorevole ministro delle finanze ha data una interpretazione per lui non soddisfacente all'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto, io ritiro il mio e mi associo pure a quello. (*Viva ilarità prolungata a destra — Vivi rumori*)

PRESIDENTE. (*Scuotendo con forza il campanello*) Facciano silenzio!

Prego dunque la Camera di ritenere che due sono le proposte che rimangono.

Una è quella dell'onorevole Negrotto, alla quale si sono associati l'onorevole Sorrentino, e l'onorevole Mancini, e che suona così:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze circa il prendere in esame il nuovo regolamento della legge sul macinato, passa all'ordine del giorno. »

L'altra è quella sottoscritta dagli onorevoli Fossa, Sebastiani, Massa, Mongini, Torrigiani e Bonvicini, la quale è così concepita:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro per le finanze, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ultima, essendo la più larga, ha la precedenza. Ove fosse respinta, metterò ai voti quella dell'onorevole Negrotto.

Gli onorevoli Toscanelli, Morelli, Minervini, Maurigi, Asproni, Della Rocca, Mussi, Romano, Sorrentino, Colonna, Del Giudice, Golia, Antona-Traversi, Toscano, Maierà, Polsinelli, Magnoni e Carbonelli chiedono che si proceda all'appello nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Negrotto. Ma ben s'intende che la proposta dell'onorevole Fossa, sottoscritta pure da altri, avendo la precedenza, deve essere posta ai voti prima di ogni altra, e che su questa avrà luogo il chiesto appello nominale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Fossa, e respingo quello delle anime perplesse, formulato dall'onorevole Negrotto. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Fossa; quelli che lo approvano risponderanno *sì*; quelli che non l'approvano risponderanno *no*.

Risposero *sì*:

Airenti — Annoni — Arese Achille — Arese Marco — Arnaud.

Barazzuoli — Barraccò — Bastogi — Bertani — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertolè-Viale — Betti — Bettoni — Biancardi — Biancheri — Bigliati — Bonfadini — Bonghi — Bonvicini — Borromeo — Bortolucci — Boselli — Breda — Briganti-Bellini — Broglio — Bruno — Bucchia Gustavo — Bucchia Tommaso — Busacca.

Cagnola — Calciati — Camperio — Capozzi — Caruso Raffaele — Casalini — Castelli — Castelnuovo — Cavalletto — Cedrelli — Ceruti — Chinaglia — Codronchi — Collotta — Concini — Corbetta — Corsini — Cugia.

D'Ancona — D'Aste — De Amezaga — De Dominicis — De Donno — Deleuse — Della Somaglia

— De Pazzi — De Saint-Bon — De Zerbi — Di Cassibile — Di Castagneta — Di Collobiano — Dina — Di Revel — Di Rudini — Di Sambuy — Di San Marzano — Donati.

Faina — Fano — Fazzari — Finocchi — Fiorentino — Fossa — Fossombroni — Frascara — Frizzi.

Gandolfi — Gaola-Antinori — Gerra — Giacomelli Angelo — Giacomelli Giuseppe — Gigliucci — Giudici — Grella — Guala — Guarini — Guerra — Guerrieri-Gonzaga — Guerrini — Guvara.

Lanza di Trabia — Leonii — Lo-Monaco.

Maggi — Maldini — Manfrin — Mantellini — Marchetti — Marengo — Mari — Mariotti — Martelli-Bolognini — Mascilli — Massa — Massari — Mattei — Maurogò nato — Mazza — Melegari — Messedaglia — Minghetti — Minich — Mocenni — Mongini — Montemerlo — Monti — Morini — Morpurgo — Morra — Moscardini — Murgia.

Nicastro — Nobili — Nori.

Pallavicino — Panattoni — Papadopoli — Pasi — Pasini — Pecile — Peluso — Perazzi — Perone di San Martino — Peruzzi — Piccinelli — Piccoli — Piroli — Plebano — Pedestà — Poschini — Puccini — Pugliese.

Quartieri.

Rasponi Achille — Rasponi Cesare — Restelli — Riberi — Ricotti — Righi — Robecchi — Roberti Edmondo — Ronchei — Rosselli — Ruspoli.

Sacchetti — Salomone — Samarelli — Sebastiani — Secco — Sella — Serafini — Serena — Serpi — Serristori — Servolini — Sforza Cesarini — Silvani — Soria — Spalletti — Spaventa Silvio — Speroni — Stocco — Suardo.

Taverna — Teano — Tenca — Tolomei — Tommasi-Crudeli — Tonarelli — Tondi — Tornielli — Torre — Torrigiani.

Veroggio — Viarana — Villa-Pernice — Visconti-Venosta.

Zanella.

Risposero *no*:

Abignente — Aliprandi — Amadei — Antona-Traversi — Arcieri — Arnulfi — Asproni — Avezzana.

Baiocco — Basetti — Bernini — Billi — Boruso — Bove — Branca — Buonomo.

Cafici — Caminacci — Cannella — Carbonelli — Carcani — Carcassi — Carrelli — Catucci — Cencelli — Cherubini — Cocconi — Cocozza — Colesanti — Colombini — Colonna di Cesarò — Consiglio — Cordova — Crispi.

Del Giudice Giacomo — Della Rocca — Delle

DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1874

Favare — Del Zio — Depretis — De Renzis — De Riseis — De Sanctis — Di Belmonte — Di Blasio — Di Pisa — Di Santa Elisabetta — Dossena.

Ercole.

Fabrizi — Farina Luigi — Farina Mattia — Farini — Favara — Ferrari — Florena — Frescot — Friscia.

Gattelli — Genala — Gentinetta — Germanetti — Ghinosi — Golia — Gorio — Gravina — Greco-Cassia.

Indelli.

Lacava — La Porta — Lazzaro — Leardi — Lolli — Luciani.

Macchi — Macry — Maffei — Magnoni — Maierà — Maiorana — Mancini — Mannetti — Mantovani — Marolda-Petilli — Martinotti — Martire — Massei — Maurigi — Mazzoni — Merizzi — Michelini — Miceli — Minervini — Morelli Salvatore — Mussi.

Nanni — Negrotto Cambiaso — Nelli — Nicotera — Nunziante.

Odescalchi — Oliva.

Pace — Parisi-Parisi — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Pelagalli — Pepe — Pericoli — Pierantoni — Pissavini — Pizzolante — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Polsinelli — Pontoni.

Rega — Roberti Vincenzo — Romano — Ruggeri.

Salemi-Oddo — Secondi — Seismit-Doda — Simoni — Sipio — Sole — Solidati-Tiburzi — Sorrentino — Speciale — Spinelli — Sprovieri — Strada — Sulis.

Taiani — Tamaio — Tedeschi — Toscanelli — Toscano — Tranfo.

Umana.

Varè — Vigo-Fuccio.

Zanardelli — Zanolini — Zarone — Zizzi.

Si astenne il deputato Zuccaro.

Assenti.

Acquaviva — Agliardi — Alatri — Alli-Maccarasi — Alvisi — Angeloni (in congedo) — Argenti — Arrigossi (in congedo) — Aveta.

Baccelli Guido — Baccelli Augusto — Barsanti — Bartolucci-Godolini — Beneventano — Bosia — Botta — Bracci — Bretti — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano.

Cadolini — Cairoli — Calcagno — Cannizzo — Cantalamessa — Capone — Caranti — Carnazza — Caruso Gaetano — Castagnola — Castellano — Cavallotti — Ceraolo-Garofalo — Chiari — Chiaves

— Ciliberti — Cittadella (in congedo) — Comin — Coppino — Correnti.

Damiani — De Caro — De Crecchio — Degli Alessandri — Del Giudice Achille — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — De Manzoni — Di Masino — Di San Donato.

Englen.

Fabbricotti (in congedo) — Favale — Ferrara — Fincati — Fornaciari — Franzi — Fusco.

Galvani — Garelli — Garibaldi — Giordano — Gregorini — Grossi (in congedo).

Imperatrice.

La Marmora — Lanza Giovanni — Lanzara — Larussa — La Spada (in congedo) — Legnazzi — Liroy — Longo — Lovito — Luzzatti.

Malatesta — Malenchini — Mangilli (in congedo) — Mantegazza — Marazio — Marignoli — Marselli — Massarucci — Mazzagalli — Mazzarella — Melissari — Merzario — Miani — Minucci — Molfino — Monzani — Morelli Donato — Morosoli — Morrone — Mosca.

Nervo — Nisco.

Orlandi — Oytana.

Paini — Palasciano — Panzera — Parpaglia — Pasqualigo — Pavencelli — Perrone-Paladini — Petruccelli — Pianciani — Picone — Pignatelli — Praus — Puccioni (in congedo).

Raggio — Ranco — Ranieri — Rey — Ricasoli — Rignon — Rogadeo — Rossi.

Saffi — Salaris — Salis — Saluzzo di Montessoro — Salvadègo — Scillitani — Servadio — Sigismondi — Sormani-Moretti — Spantigati — Spaventa Bertrando.

Tacconi — Tegas — Terzi — Tiberio — Tocci — Torina.

Ungaro.

Vastarini-Cresi — Viacava — Villari — Vollaro — Zaccagnino.

Risultamento della votazione:

Presenti 334

Votanti 333

Risposero sì 188

Risposero no 145

Si astenne 1

(La Camera approva.)

Domani la Camera intende di proseguire la discussione del bilancio dell'entrata, oppure di mettere all'ordine del giorno la verifica di poteri? *(Breve pausa)*

Molte voci a sinistra. La verifica di poteri.

PRESIDENTE. Dunque domani ci sarà all'ordine del giorno prima la verifica di poteri e poi si riprenderà il bilancio.

Avverto che furono depositate alla Segreteria le relazioni sulle elezioni contestate di Atripalda e Casoria.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

- 1° Verifica di poteri ;
- 2° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875 ;
- 3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Pissavini pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari ;
- 4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Della Rocca per l'abrogazione dell'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario.